SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PIERO PICCATTI

MODULO DIRITTO E PRATICA PROFESSIONALE

PERIODO: 18/09/2015 – 30/10/2015

LA SCELTA DEL TIPO DI SOCIETA'
Sintetica dispensa da intendersi quale supporto didattico ad esclusivo uso interno:

- **i diversi tipi di società previsti dall'ordinamento**
- **le motivazioni civilistiche e fiscali per la scelta**

rinviando per ulteriori approfondimenti alle specifiche lezioni del corso di preparazione all'Esame di Stato.

Torino, 26 settembre 2015

Relatori:

Roberto FRASCINELLI – *Commercialista*
Alessio BERARDINO – *Commercialista*
Marco COSSETTO – *Commercialista*
Franco MARTINO – *Commercialista*
Francesco SOLLAZZO – *Commercialista*
Pier Vittorio VIETTI– *Commercialista*

INDICE

1	**PREMESSA**	**pag. 3**
1.1	**Tipologie d'impresa**	**pag. 3**
1.1.1	**Impresa individuale**	**pag. 3**
1.1.2	**Forme societarie**	**pag. 3**
1.2	**Disciplina delle società**	**pag. 4**
1.3	**Il ruolo del professionista nella fase contrattuale della costituzione della società**	**pag. 5**
1.4	**L'attività di impresa**	**pag. 7**
1.4.1	**Le caratteristiche dell'impresa**	**pag. 7**
1.4.2	**Organizzazione dell'attività**	**pag. 7**
1.4.3	**La professionalità**	**pag. 8**
1.4.4	**Quando l'attività non è imprenditoriale**	**pag. 8**
1.4.5	**L'imprenditore secondo il Codice Civile**	**pag. 8**
1.4.6	**L'imprenditore commerciale**	**pag. 9**
1.4.7	**L'imprenditore agricolo**	**pag. 9**
1.4.8	**Il piccolo imprenditore**	**pag. 10**
1.5	**Gli obblighi dell'imprenditore**	**pag. 11**
1.6	**L'attività di lavoro autonomo**	**pag. 12**
2.	**IMPRESA INDIVIDUALE O COLLETTIVA**	**pag. 15**
2.1	**L'impresa individuale: vantaggi e svantaggi**	**pag. 15**
2.2	**L'impresa individuale: gli adempimenti richiesti**	**pag. 16**
2.3	**L'impresa collettiva**	**pag. 17**
2.4	**Società di persone: adempimenti richiesti**	**pag. 17**
3.	**I VARI TIPI DI SOCIETA'**	**pag. 19**
3.1	**Le società di persone**	**pag. 20**
3.1.1	**Società semplice**	**pag. 21**
3.1.2	**Società in nome collettivo**	**pag. 21**
3.1.3	**Società in accomandita semplice**	**pag. 21**
3.1.4	**Le Società di persone: ulteriori importanti aspetti**	**pag. 22**
3.2	**Società di capitali**	**pag. 23**
3.2.1	**Società a responsabilità limitata**	**pag. 25**
3.2.2	**Società per Azioni**	**pag. 49**
3.3	**Società Cooperativa**	**pag. 60**
3.4	**Altre forme sociali**	**pag. 61**
4.	**CONCLUSIONI**	**pag. 63**

1. PREMESSA

Per effettuare una scelta che rispecchi le esigenze dei soggetti che intendano costituire una società è necessario considerare il tipo di attività che detti soggetti vogliono svolgere, l'entità del lavoro previsto, l'attività e i redditi futuri attesi dei soci e le responsabilità (patrimoniali) che i soci vogliono assumersi. Tutto ciò è mirato al perseguimento dello scopo sociale nel mantenimento degli equilibri economico-finanziari e patrimoniali.

1.1 Tipologie d'impresa

1.1.1 Impresa individuale

In questo caso il soggetto giuridico è una persona fisica che risponde coi propri beni delle eventuali mancanze dell'impresa: in tal caso non c'è un'autonomia patrimoniale dell'impresa e se questa viene dichiarata fallita, anche l'imprenditore fallisce. Sono concettualmente simili all'impresa individuale quella familiare (formata al 51% dal capofamiglia e al 49% dai suoi familiari, con parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

1.1.2 Forme societarie

Le **società di persone** sono caratterizzate da un'autonomia patrimoniale imperfetta, in cui cioè il patrimonio della società non è perfettamente distinto da quello dei soci, per cui i creditori possono rivalersi (se il patrimonio societario è insufficiente) anche sui beni dei soci. Si può avere:

- una società semplice (S.s.) nel caso in cui non sia necessario svolgere una attività commerciale ma si abbia la necessità di gestire un'attività (agricola o professionale);
- una società in nome collettivo (S.n.c.) in cui tutti i soci sono responsabili (in egual parte e con tutto il loro patrimonio) delle obbligazioni della società;
- o una società in accomandita semplice (S.a.s.) in cui i soci accomandatari amministrano la società e rispondono con tutto il loro patrimonio mentre i soci accomandanti rispondono limitatamente al capitale conferito e non possono amministrare la società (questa tipologia permette a un soggetto di investire in un'impresa senza assumersene i rischi, diventando quindi socio accomandante).

Le **società di capitali** sono dei soggetti giuridici che godono di autonomia patrimoniale perfetta (il patrimonio della società è distinto da quello dei soci). Se una società di capitali fallisce, i creditori possono attingere solo dal patrimonio della società (capitali, beni immobili, vendita di brevetti posseduti dalla stessa, ecc.). Il patrimonio dei soci non viene intaccato. Una volta esaurito il patrimonio della società, se ci sono ancora debiti essi restano insoluti. Le possibili forme che può assumere sono:

- società a responsabilità limitata (S.r.l.);

- società per azioni (S.p.a.);
- società in accomandita per azioni (S.a.p.a.).

Le società per azioni si suddividono a loro volta in società non quotate e in società o enti di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 39/2010 quali le società quotate, le banche, le imprese di assicurazione, le SIM, ecc.

Le **società cooperative,** società a capitale variabile, rappresentano una particolare forma societaria le cui peculiarità sono connesse allo scopo mutualistico che perseguono (la nozione di mutualità va intesa come lo scopo di fornire beni o servizi o lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate sul mercato). Le cooperative rivestono quindi una particolare meritevolezza sociale in quanto svolgono la loro attività senza fini speculativi. Le cooperative possono essere:

- *di consumo:* quando vengono costituite per ottenere un risparmio di spesa;
- *di produzione e lavoro:* quando sono valorizzate le capacità lavorative dei soci offrendo loro occasioni di lavoro.

Le **società consortili** (art.2615 ter c.c.) sono costituite secondo un tipo di società lucrativa ma con il medesimo scopo che caratterizza il contratto di consorzio ovvero quello di disciplinare o anche svolgere determinate fasi operative o di supporto delle imprese consorziate.

1.2 Disciplina delle società

Il libro quinto (intitolato "del lavoro") del codice civile disciplina il funzionamento delle società dall'art. 2247 fino all'art. 2510.

La definizione di società data dal codice civile è quella di un "*contratto con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili*" (art. 2247 c.c.).

Il presupposto della costituzione di una società è quello dell'esercizio in comune di un'attività allo scopo di ottenere il maggior vantaggio economico, offrendo una congrua remunerazione al capitale impiegato e al lavoro prestato dai soci.

Per la **scelta del tipo di società** da adottare è necessario valutare, in sintesi, i seguenti aspetti:

1. **Dimensione aziendale**: si deve valutare la capacità produttiva della società. Se si ritiene preponderante la capacità/attività lavorativa, si tenderà ad optare nella maggior parte dei casi per la società di persone, anche se la riforma del diritto societario ha creato le condizioni giuridiche affinché la S.r.l. possa assumere anch'essa un ruolo di primo piano per questa fattispecie.
2. **Rischio d'impresa nella conduzione di un'azienda**: è sempre presente un rischio conseguente a vari elementi quali il tipo di attività svolta, la presenza di aziende concorrenti, l'entità della domanda del mercato, la necessità di finanziamenti, ecc. Di conseguenza occorre prestare la massima attenzione

non solo per il rischio di azienda ma anche, e soprattutto, per il patrimonio personale dei soci.

3. **Pressione tributaria**: occorre esaminare la posizione della società nei confronti dell'imposizione tributaria al fine di valutare i suoi effetti in capo alla società ed ai soci.

1.3 Il ruolo del professionista nella fase contrattuale della costituzione della società

Il legislatore ha previsto relativamente al "modello della impresa collettiva":

- una disciplina minima, di carattere imperativo ed inderogabile, che trova applicazione anche in assenza o in difformità da qualsiasi diversa disposizione statutaria;
- una disciplina per così dire integrativa, che si applica per default, in assenza di diversa regolamentazione statuaria.

Permane peraltro un'area di autonomia contrattuale (ampia nell'ipotesi della s.r.l., assai più ristretta nella s.p.a., ed in particolare in quella che ricorre al mercato del capitale di rischio) che è rimessa alla libertà dei soci, e che questi ultimi possono sfruttare per dare attuazione alle loro esigenze.

Il buon funzionamento dell'impresa collettiva dipende quindi dalla capacità dei soci di sfruttare questo margine di autonomia per regolamentare i loro rapporti di forza in modo equo ed equilibrato. Peraltro, nel nuovo quadro normativo introdotto dalla riforma del diritto societario, la varietà delle opzioni offerte è talmente ampia che questo potere di autonomia non può essere esercitato dai soci in modo efficiente e consapevole senza adeguata assistenza da parte del consulente.

Spetta pertanto al professionista:

- individuare, dapprima, il modello societario che maggiormente si presta a recepire nel suo statuto le condizioni del contratto sociale ed a perseguire gli obiettivi economici dell'impresa collettiva;
- concepire e realizzare i meccanismi necessari per conciliare l'esigenza di tutela delle minoranze con l'esigenza di operatività della società così da consentire, da un lato, il necessario coinvolgimento dei soci di minoranza e dall'altro il formarsi di maggioranze tali da garantire la governabilità ed evitare il verificarsi di situazioni di stallo suscettibili di determinare lo scioglimento della società.

Nel precedente sistema normativo (ante riforma) questo compito era pesantemente condizionato dal limitato ambito di discrezionalità concesso dalla disciplina che regolamentava la materia: la creatività dei professionisti e dei consulenti d'impresa era costretta a scontrarsi con un ambiente normativo rigido, che in molti casi frustrava le aspettative degli operatori economici che richiedevano strumenti più flessibili per la regolamentazione dei loro rapporti associativi e per l'organizzazione dell'impresa collettiva.

La regolamentazione dei rapporti tra i soci, ed in particolare la gestione degli equilibri tra maggioranze e minoranze, finiva così con l'essere relegata alla sfera dei patti parasociali. Il che creava inconvenienti rilevanti: in primo luogo, infatti, i patti parasociali (peraltro regolamentati solo con riferimento alle società quotate) erano e sono assoggettati ad un limite di durata. In secondo luogo essi operano esclusivamente sul piano obbligatorio, nell'ambito dei rapporti tra i soci che li hanno stipulati: non sono quindi efficaci "*erga omnes*" (come avviene, invece, per le clausole introdotte nello statuto, che sono opponibili anche agli eventuali acquirenti delle partecipazioni ed ai terzi). In terzo luogo, le pattuizioni parasociali non sono suscettibili di esecuzione specifica nei confronti della società (che non è tenuta a rispettarli, e non può essere condannata ad osservarli, in caso di loro violazione da parte dei soci).

La riforma del diritto societario, in vigore dal 1° gennaio 2004, si è proposta l'obiettivo di riportare il sistema italiano in linea con le nuove esigenze maturate a seguito dello sviluppo economico registrato negli ultimi cinquanta anni. In questa prospettiva, essa ha inciso in misura profonda e sostanziale su vastissimi settori dell'intera disciplina, stravolgendo alcuni princìpi che costituivano un cardine della nostra formazione giuridica (si pensi all'eliminazione della presenza del Pubblico Ministero nella procedura di controllo giudiziale prevista dall'art. 2409 c.c.) ed introducendo concetti e strumenti assolutamente innovativi (quali, ad esempio, la possibilità, nella S.p.a., di emettere azioni prive di valore nominale, o, nella S.r.l., di adottare il criterio dell'amministrazione disgiuntiva in presenza di un organo amministrativo plurinominale).

Nell'attuale panorama legislativo è stato introdotto un nuovo assetto normativo in cui prevale assai spesso il primato dell'autonomia statutaria.

Le nuove disposizioni, nel contemperare gli interessi pubblici e gli interessi privati sottesi all'esercizio dell'impresa in forma associata, tendono a tutelare maggiormente gli interessi degli operatori economici, ai quali viene attribuita ampia libertà di creare le norme volte a regolare le modalità di esercizio dell'attività economica.

In linea con le ragioni di fondo che hanno ispirato la riforma, le nuove norme puntano a realizzare un quadro di maggior equilibrio e maggior certezza nel conciliare le contrapposte esigenze di tutela degli interessi della società, dei soci, dei creditori e dei terzi: da un lato ridisegnando gli strumenti (contrattuali e processuali) volti a gestire la dialettica dei rapporti tra maggioranze e minoranze azionarie, dall'altro lato concentrando essenzialmente sulle S.p.a. che ricorrono al mercato del capitale di rischio l'attenzione verso la tutela degli investitori e dei risparmiatori e più in generale dei terzi.

Nel nuovo panorama normativo, l'obiettivo di garantire ai soci ampio spazio di autonomia contrattuale - senza con ciò pregiudicare il vantaggio di poter godere del beneficio della limitazione della responsabilità personale - viene attuato con la creazione della nuova società a responsabilità limitata.

L'estrema flessibilità della nuova S.r.l., rappresenta la caratteristica e lo strumento fondamentale per la gestione dell'impresa collettiva e consente a ciascun imprenditore o gruppo di imprenditori di ritagliarsi la propria veste societaria come un abito su misura.
Peraltro, la sinteticità della normativa richiede l'intervento del professionista per meglio prevedere le esigenze dei soci e superare così eventuali criticità.

1.4 L'attività di impresa

Il Codice Civile non fornisce la definizione di «impresa» ma quella di «imprenditore» (art. 2082 c.c.).
«È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi».
È evidente che l'attività di cui sopra (economica, organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni e di servizi, esercitata professionalmente) non è altro che l'"impresa". Quest'ultima viene perciò definita come l'attività esercitata dall'imprenditore.
In base alla precedente definizione risulta chiaro che, affinché vi sia impresa, devono ricorrere le seguenti condizioni:

- l'esercizio di una attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni e di servizi;
- l'organizzazione dell'attività;
- la professionalità.

1.4.1 Le caratteristiche dell'impresa

Esercizio di un'attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni e di servizi: l'attività economica è un'attività diretta alla creazione di nuova ricchezza, non solo attraverso la produzione di nuovi beni ma anche aumentando il valore di quelli esistenti (commerciandoli o in altro modo). Non rientrano in questa definizione le attività culturali, intellettuali o sportive: ad esempio lo scrittore, lo scienziato, il calciatore non sono considerati imprenditori.

1.4.2 Organizzazione dell'attività

L'attività economica si considera «organizzata» - e può assumere quindi caratteristiche d'impresa - quando è svolta attraverso un'«azienda».
In proposito il Codice Civile (art. 2555) definisce l'azienda come il «complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa»: macchinari, impianti, attrezzature, locali, arredi, ecc., o più genericamente capitali. Tuttavia oltre che di capitali l'azienda è fatta anche di lavoro, cioè di risorse umane, ognuna con una propria funzione, coordinate e dirette dall'imprenditore.
L'organizzazione assume un ruolo determinante nell'esercizio dell'attività; infatti, se quest'ultima è esercitata con strumenti modesti e senza ricorrere al

lavoro altrui non potrà essere considerata attività organizzata (e non potrà quindi, in questo senso, considerarsi impresa).

1.4.3 La professionalità

La professione è l'esercizio abituale e prevalente di un'attività: per «professionalità» s'intende quindi la sistematicità, la non sporadicità dell'attività esercitata. Ad esempio, uno studente che occasionalmente faccia lezioni a studenti di scuole inferiori non svolge attività professionale, quindi non è considerato imprenditore.

Non è necessario, invece, che l'attività sia svolta ininterrottamente: una attività stagionale, quando sia esercitata in forma organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi (per esempio la gestione di uno stabilimento balneare) costituisce attività d'impresa.

In genere, il requisito della professionalità implica anche lo «scopo di lucro», che in senso stretto è l'intento di ottenere dei ricavi superiori ai costi e conseguire quindi un utile.

1.4.4 Quando l'attività non è imprenditoriale

Quando si presenta:

- con un fine non economico (ad esempio un circolo bocciofilo);
- non organizzata tramite un'azienda (ad esempio un fotografo ambulante con un'attrezzatura modesta);
- esercitata non in forma professionale (ad esempio delle ripetizioni private a tempo perso);

pertanto non si è in presenza di attività economica.

Gli enti che hanno un obiettivo non economico quale quello morale, ricreativo, culturale, sportivo, scientifico, ecc., sono inquadrati in apposite figure giuridiche («Associazioni», «Fondazioni», ecc.).

1.4.5 L'imprenditore secondo il Codice Civile

Il Codice Civile distingue tre figure fondamentali di imprenditore:

- imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.);
- imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.);
- piccolo imprenditore, di cui l'imprenditore artigiano rappresenta la figura più tipica (art. 2083 c.c.).

Le prime due figure vengono individuate in base al genere di attività; la terza in base alle dimensioni e alle caratteristiche aziendali.

Queste distinzioni non sono puramente accademiche: appartenere all'una o all'altra di queste figure giuridiche comporta una serie di conseguenze rilevanti sul piano amministrativo, fiscale, previdenziale e creditizio.

1.4.6 L'imprenditore commerciale

Sebbene il Codice Civile distingua tra imprenditore commerciale, imprenditore agricolo e piccolo imprenditore, la figura più importante, che produce cioè le conseguenze giuridiche di maggior rilievo (per esempio la possibilità di fallire) è quella di imprenditore commerciale.

Per opinione corrente il concetto di imprenditore commerciale si ottiene per esclusione, sottraendo dalla nozione generale di imprenditore la figura dell'imprenditore agricolo e (quando ricorre) del piccolo imprenditore: in parole povere, sono imprenditori commerciali tutti gli imprenditori che non sono né agricoli né piccoli.

Ai sensi del Codice Civile, è imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.) chi esercita:

- attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi (ad esempio una fabbrica automobilistica, un'emittente televisiva privata);
- attività intermedie nella circolazione dei beni (cioè le attività «commerciali» comunemente intese):
    - commercio all'ingrosso;
    - commercio al dettaglio;
    - commercio ambulante;
    - pubblici esercizi commerciali (bar, ristoranti, ecc.);
- attività di servizi:
    - attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
    - attività bancaria o assicurativa;
    - altre attività ausiliarie delle precedenti (ad esempio agenzie di mediazione, di pubblicità, ecc.).

Come sopra accennato, rientrare in questo quadro giuridico produce una conseguenza molto importante: l'imprenditore commerciale è assoggettato al fallimento.

Il fallimento può avere conseguenze molto pesanti sul piano patrimoniale, ma anche personale, dell'imprenditore.

1.4.7 L'imprenditore agricolo

Sempre secondo il Codice Civile, è imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) chi esercita una o più delle seguenti attività:

- coltivazione del fondo;
- selvicoltura;
- allevamento di animali;
- attività connesse (es. produzione e vendita diretta di olio, vino, miele, funghi, formaggi, ecc.).

Due casi particolari sono costituiti da:

- attività agrituristica (quando cioè un imprenditore agricolo offre ai turisti, nei propri fondi, vitto e alloggio, utilizzando prodotti propri e organizzando talvolta attività ricreative o culturali);
- vendita di prodotti agricoli al di fuori del luogo di produzione: può essere effettuata solo dopo aver fatto una apposita comunicazione al Comune (ciò non comporta necessariamente l'acquisizione della natura di imprenditore commerciale anziché agricolo: l'inquadramento nell'una o nell'altra figura sarà legato alla prevalenza del reddito commerciale o agricolo).

Si intendono «connesse» le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto:

• prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;

• attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.

1.4.8 Il piccolo imprenditore

A proposito del piccolo imprenditore il Codice richiama esplicitamente alcune figure (coltivatore diretto, artigiano, piccolo commerciante).

Queste figure sono state oggetto di disciplina speciale a vari fini (previdenziali, creditizi, ecc.). In particolare, per la sua importanza, si richiama la disciplina dell'artigianato (con una avvertenza: le definizioni di artigiano - per il Codice Civile e per la Disciplina speciale, pur sovrapponendosi in larga parte - non coincidono esattamente).

L'attività artigiana, per l'importanza economica che tradizionalmente riveste nel nostro Paese, è regolata da una Legge speciale sull'Artigianato (L. 443/85 e successive modifiche e integrazioni). Tale Legge precisa le caratteristiche sia dell'imprenditore artigiano che dell'impresa artigiana.

È considerato imprenditore artigiano chi:

- esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana;
- assume la piena responsabilità dell'impresa, con tutti gli oneri e i rischi inerenti la sua direzione e gestione;
- svolge prevalentemente in prima persona l'attività, intervenendo, anche manualmente, nel processo produttivo.

L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Si considera impresa artigiana quella che:

- assume esclusivamente una delle forme giuridiche consentite dalla Legge Speciale;

- ha un numero di dipendenti non superiore a determinati limiti, che variano da 8 a 40 secondo il tipo di contratto (apprendisti o non apprendisti), di lavorazione (in serie o non in serie) e di settore (edilizia, trasporti, abbigliamento, ecc.);
- è rivolta alla produzione di beni (anche semilavorati) e di servizi, ad esclusione delle seguenti attività:
  - attività agricola;
  - attività di intermediazione commerciale (somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, commercio all'ingrosso, al dettaglio, ecc.);
  - attività ausiliarie di queste ultime (agente, mediatore, ecc.).

Naturalmente l'artigiano potrà svolgere le attività di cui sopra in quanto «strumentali ed accessorie» all'esercizio dell'impresa: ad esempio un forno artigianale che rifornisce abitualmente le pasticcerie può vendere parte dei propri prodotti anche direttamente al pubblico in orari notturni nei locali di produzione, in quanto tale commercio è puramente accessorio - cioè secondario - rispetto all'attività principale (quella produttiva).
È anche ovvio che l'artigiano può vendere liberamente prodotti propri e di terzi, però con alcune limitazioni variabili a seconda dei casi.
Ad esempio un'impresa di trasporto, per essere considerata artigiana, deve avere non più di 8 dipendenti; un'impresa che opera nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, per essere considerata artigiana deve avere un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16: il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; ecc.
Ogni imprenditore che abbia le caratteristiche previste dalla Legge speciale sull'Artigianato è tenuto a presentare domanda di iscrizione all'Albo Provinciale delle imprese artigiane, che di regola ha sede presso la Camera di Commercio. Dall'iscrizione all'Albo derivano importanti conseguenze:

- l'obbligo del pagamento dei contributi INPS per la previdenza e l'assistenza sanitaria previste a carico degli artigiani;
- il diritto ad usufruire di sgravi fiscali non indifferenti, di finanziamenti agevolati (erogati soprattutto dall'Artigiancassa, l'ente finanziario di categoria) e di altri benefici («abbattimenti» contributivi per i dipendenti, ecc.).

1.5 Gli obblighi dell'imprenditore

Tutti gli imprenditori (commerciali, agricoli e piccoli) sono tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente, cioè quella della provincia in cui è posta la sede legale.
I soli imprenditori commerciali sono inoltre obbligati, ai fini civilistici, alla tenuta delle scritture contabili, obbligo che peraltro, ai fini fiscali, finisce per estendersi anche a quasi tutti gli imprenditori.

Tali scritture e la corrispondenza commerciale (fatture, lettere, ecc.) devono essere conservate per dieci anni.

1.6 L'attività di lavoro autonomo

Con tale espressione si intende (art. 2222 c.c. - «contratto d'opera») ogni attività lavorativa che prevede:

- l'esecuzione, contro corrispettivo, di un'opera o di un servizio;
- con lavoro prevalentemente proprio;
- senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Il lavoro autonomo si differenzia dalla attività d'impresa principalmente per l'assenza di una significativa organizzazione, cioè di un'azienda.
Secondo la normativa fiscale (artt. 49 e 81 TUIR) e secondo le ultime disposizioni legislative in materia di lavoro (D.Lgs. 276/03) le attività autonome possono essere svolte nei modi seguenti:

- esercizio di arti o professioni;
- contratto a progetto, che ha sostituito la vecchia «collaborazione coordinata e continuativa»;
- lavoro autonomo occasionale.

<u>Esercizio di arti o professioni</u>

Si considera tale lo svolgimento di attività di lavoro autonomo per professione abituale (anche se non esclusiva). Rientrano in questa categoria:

- gli artisti (pittori, musicisti, ecc.) e i professionisti dello sport e dello spettacolo (calciatori, attori, ecc.);
- i professionisti intellettuali (avvocati, medici, commercialisti, ecc.).

Questi ultimi sono considerati prestatori d'opera intellettuale (art. 2229 e segg. c.c.) il cui elemento distintivo è:

- il carattere intellettuale della prestazione, cioè l'uso di intelligenza e cultura in modo prevalente rispetto all'eventuale impiego di lavoro manuale.

Nel caso di studi professionali che si avvalgono del lavoro di personale non si è comunque in presenza di un'azienda, che come detto sopra è lo strumento necessario per esercitare un'attività di impresa: tutta l'attività infatti gravita sull'opera del professionista, e gli eventuali dipendenti o collaboratori (segretarie ecc.) svolgono un ruolo puramente accessorio.
A volte per esercitare una professione è richiesta l'iscrizione preventiva in appositi albi, ordini o elenchi: si parla, in tal caso, di professioni protette (commercialisti, giornalisti, notai, medici, ecc. - cfr. in proposito l'art. 2229 c.c.); in caso contrario, si parla di professioni libere (es. consulenti d'azienda, pubblicitari, ecc.).

In quanto tali, gli esercenti arti o professioni non sono imprenditori: essi però lo diventano quando l'arte o la professione viene svolta nell'ambito di un'altra attività considerata imprenditoriale (un architetto che opera in una impresa di costruzioni di cui è titolare, un regista che lavora per una casa cinematografica di cui è proprietario, ecc.). In questi casi lo stesso soggetto può essere insieme imprenditore e lavoratore autonomo (con due diversi regimi fiscali): ad es. un medico quando opera come libero professionista è un lavoratore autonomo, quando opera nella sua clinica privata è un imprenditore.

Con riferimento alle "società tra professionisti" **(STP)** introdotte nel nostro ordinamento per le professioni regolamentate nel sistema ordinistico dall'art. 10 della L. 183/2011 e D.M. 08 febbraio 2013 n. 34 vedasi *"LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE E ISCRIZIONE STP"* a cura dell'ODCEC di Ivrea e Torino delibera 23.10.2013 agg. Al 25.03 2014.

Per ciò che concerne l'aspetto fiscale, con l'assimilazione al trattamento fiscale degli studi associati (articolo 5, comma 3 del Tuir), le STP (in qualunque forma giuridica declinate) produrranno reddito di lavoro autonomo, come tale soggetto al principio di cassa (e non di competenza) e a tutte le altre regole di cui all'articolo 54 del Tuir.

Nell'art. 11 dello schema di decreto legislativo di attuazione della delega fiscale in materia di semplificazioni fiscali è stato previsto che alle società tra professionisti di cui alla Legge n. 183/2011, "indipendentemente dalla forma giuridica", si applica "il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni". Quindi il reddito non si considererà d'impresa, bensì di lavoro autonomo e sarà assoggettato all'Irpef in capo ai soci, applicando il principio di "trasparenza", indipendentemente dall'effettiva percezione.

La previsione in esame riproduce la disposizione contenuta nel precedente disegno di legge governativo recante "misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo". Tale intervento normativo ha quale scopo principale quello di mantenere il criterio di cassa per l'imputazione temporale dei compensi e delle spese e di salvaguardare l'obbligo di versamento dei contributi alle casse di previdenza delle categorie professionali di appartenenza. In assenza dello stesso il reddito di tali società avrebbe, infatti, dovuto essere qualificato d'impresa, come affermato dall'Agenzia delle Entrate in sede di risposta a un interpello. La questione era stata affrontata anche dall'Istituto di Ricerca dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (IRDCEC) nella circolare 19 settembre 2013, n. 34/IR. L'inquadramento del reddito delle società tra professionisti nell'ambito del reddito d'impresa ovvero di quello di lavoro autonomo comporta rilevanti effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nonché sulle valutazioni di convenienza in merito alla scelta di adottare una determinata forma societaria per lo svolgimento dell'arte o professione.

Innanzitutto l'applicazione del reddito d'impresa comporterebbe, quale criterio di imputazione temporale, il principio di competenza anziché quello di cassa tipico del reddito di lavoro autonomo, con la conseguenza di dover versare le imposte anche con riferimento ai compensi non ancora percepiti. È, inoltre, diversa la disciplina dei rapporti tra la fiscalità dei soci e quella della società a seconda che venga costituita una società di persone o una società di capitali che eserciti l'opzione di cui agli artt. 115 e 116 del T.U.I.R. (con l'applicazione del principio di trasparenza) o una società di capitali "non trasparente", che dovrebbe assoggettare il proprio reddito all'Ires mentre per i soci c'è un parziale assoggettamento all'Irpef dei dividendi. Con il reddito da lavoro autonomo vi sarà inoltre l'assoggettamento dei compensi a ritenuta d'acconto.
La bozza del decreto chiarisce che il regime delle associazioni professionali di cui all'art. 5, comma 3, lettera c) del TUIR debba applicarsi alle STP anche ai fini Irap, indipendentemente dalla loro forma giuridica, riconoscendo così, anche in questo caso la prevalenza della sostanza sulla forma. La norma contenuta nel testo di legge governativo impatterebbe sulle modalità di determinazione della base imponibile, in quanto non vi sarebbero più dubbi in ordine alla possibilità per le stesse di determinare il valore della produzione netta, secondo le regole previste per i soggetti esercenti arti e professioni dall'art. 8 del D.Lgs.446/1997, anziché in base a quanto previsto dai precedenti articolo 5 e 5-bis per le società (rispettivamente, di capitali e di persone).

2. IMPRESA INDIVIDUALE O COLLETTIVA

Esistono diverse variabili di cui tener conto nella scelta della forma giuridica da dare all'impresa. Il problema di partenza è comunque se l'imprenditore intende esercitare l'attività da solo o con altri soggetti.
La forma più semplice è quella dell'impresa individuale (che può configurarsi anche come «impresa familiare»).
Se invece due o più persone si accordano per svolgere insieme un'attività economica siamo di fronte ad un'impresa collettiva, cioè a una società.

2.1 L'impresa individuale: vantaggi e svantaggi

La ditta individuale è la forma giuridica più semplice e meno onerosa poiché per la sua costituzione non sono richiesti particolari adempimenti.
Il Codice Civile (art. 2082) stabilisce che è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
La ditta individuale è quel tipo di impresa che fa riferimento a un solo titolare (cioè l'imprenditore) il quale è quindi l'unico responsabile e anche l'unico promotore della sua iniziativa imprenditoriale. All'imprenditore non si impone una quantità minima di capitale iniziale da investire. Essendo lui l'unico "responsabile" di tutto il processo imprenditoriale, è chiaro che il rischio d'impresa ricade tutto su di lui. Ciò significa che tutto il patrimonio dell'imprenditore individuale è soggetto al rischio d'impresa. In caso di insolvenza dei debiti della ditta individuale, egli risponde nei confronti dei terzi con tutti i suoi beni, anche personali.
La ditta individuale viene solitamente preferita, come forma giuridica, quando si devono svolgere attività che non richiedono grandi investimenti e che comportano rischi abbastanza limitati.
La denominazione della ditta individuale deve comprendere il cognome del titolare.
La ditta individuale può essere svolta anche nella forma di **impresa familiare** o di **impresa coniugale**.
E' il caso in cui il titolare si avvale dell'aiuto delle prestazioni dei suoi familiari; nel caso di impresa familiare oltre al titolare possono partecipare alla ditta individuale anche il coniuge e i parenti entro il terzo grado, e gli affini entro il secondo (art. 230 bis c.c.). Tutti i partecipanti all'impresa familiare hanno diritto alla ripartizione degli utili e il titolare resta comunque l'unico responsabile dell'impresa.
Per l'impresa coniugale, occorre dire che ci sono delle condizioni da rispettare: la prima è che deve essere costituita dopo il matrimonio; la seconda è che i coniugi devono essere in regime di comunione legale dei beni; la terza è che entrambi i

coniugi devono gestire l'impresa nella parità delle condizioni, ossia senza vincoli di subordinazione.
La scelta della ditta individuale e dell'impresa familiare come forma societaria viene fatta tenendo presente vantaggi e svantaggi.
I **vantaggi** sono:
a) semplice iscrizione alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria e Artigianato) della provincia in cui è la sede della ditta individuale;
b) rapidità delle tempistiche di costituzione;
c) ridotte spese per la costituzione;
d) tenuta della contabilità aziendale estremamente semplice: minori oneri amministrativi, cintabili e fiscali;
e) accentramento decisionale dell'imprenditore;
f) velocità, flessibilità e rapidità decisionale;
g) minori costi di gestione;
h) assenza dell'obbligo di redigere il bilancio a fine anno;
Gli **svantaggi** invece sono:
a) responsabilità illimitata nei confronti dei terzi creditori. In particolare, in caso di obbligazioni sociali, l'imprenditore risponde con tutto il suo patrimonio personale dei debiti contratti e non pagati;
b) apporto delle sole risorse dell'imprenditore;
c) assenza di soci con cui confrontarsi;
d) limitata affidabilità creditizia;
e) svantaggi fiscali: in caso di utili netti cospicui, questi si traslano sui redditi complessivi del titolare il quale poi corrisponde le imposte anche in base a quanto dichiarato come reddito cumulato.

2.2 L'impresa individuale: gli adempimenti richiesti

Per l'avvio di un'impresa individuale è necessario presentare, esclusivamente per via telematica, la Comunicazione Unica (ComUnica) al Registro delle Imprese competente.
La ComUnica permette di effettuare un unico adempimento per assolvere tutte le formalità necessarie alla costituzione dell'impresa e, in particolare:
- per richiedere l'attribuzione del codice fiscale o partita Iva all'Agenzia delle Entrate;
- per iscrivere l'impresa nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane;
- per assolvere gli adempimenti Inps ai fini previdenziali;
- per assolvere gli adempimenti Inail ai fini assicurativi.

Immediatamente dopo la spedizione della ComUnica, il Registro delle Imprese invia all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dall'impresa la ricevuta di protocollazione della ComUnica che costituisce il titolo per avviare la propria attività d'impresa. Contestualmente il Registro delle Imprese provvede ad

inoltrare, automaticamente, le informazioni di competenza degli altri enti destinatari della comunicazione.
All'indirizzo PEC dell'impresa, inoltre, vengono comunicati gli esiti del procedimento e in particolare:
- immediatamente dopo la spedizione vi è comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- entro 5 giorni dalla protocollazione viene comunicata l'avvenuta iscrizione dell'impresa nel Registro delle Imprese;
- entro 7 giorni dalla protocollazione viene comunicato l'esito del procedimento da parte dell'Inail;
- entro 7 giorni dall'iscrizione dell'impresa nel Registro delle Imprese viene comunicato l'esito del procedimento da parte dell'Inps.
Per quanto concerne l'apertura di un'attività professionale è invece unicamente richiesto l'adempimento dell'apertura della partita Iva presso l'Agenzia delle Entrate non essendo richiesta la posizione presso la CCIAA.

2.3 L'impresa collettiva

Se due o più persone si accordano per svolgere insieme un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili, si costituisce un'impresa collettiva, cioè una società (art. 2247 C.C.).
Ogni socio ha l'obbligo di «conferire beni o servizi»: deve cioè dare un contributo alla società sotto una o più delle seguenti forme:

- denaro contante;
- crediti;
- beni in natura (locali, attrezzature, ecc.)
- prestazioni di lavoro (per alcuni tipi di società).

In genere questo accordo risulta formalmente da un documento chiamato «atto costitutivo», integrato in certi casi da un altro documento - lo «statuto» - che detta le regole generali per il funzionamento della società e degli organi sociali.
Nel caso dell'impresa collettiva quindi occorre:

- la stipula di un contratto di società tra due o più persone per lo svolgimento di un'attività economica;
- l'effettivo esercizio comune dell'attività da parte di coloro che sono intervenuti all'accordo: tutti i soci cioè partecipano in qualche modo, direttamente o indirettamente, alla gestione (anche se questa è affidata a qualcuno in particolare ciò avviene pur sempre per volontà di tutti i soci).

2.4 Società di persone: adempimenti richiesti

Per la costituzione di una società di persone in via preliminare è necessaria la predisposizione dello Statuto e dell'Atto Costitutivo presso un notaio.
Successivamente sarà necessario mettere in atto i medesimi adempimenti previsti per la costituzione di una ditta individuale e quindi, esclusivamente per via

telematica, la Comunicazione Unica (ComUnica) al Registro delle Imprese competente.
La ComUnica permette di effettuare un unico adempimento per assolvere tutte le formalità necessarie alla costituzione dell'impresa e, in particolare:
- per richiedere l'attribuzione del codice fiscale o partita Iva all'Agenzia delle Entrate;
- per iscrivere l'impresa nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane;
- per assolvere gli adempimenti Inps ai fini previdenziali;
- per assolvere gli adempimenti Inail ai fini assicurativi;
Immediatamente dopo la spedizione della ComUnica, il Registro delle Imprese invia all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dall'impresa la ricevuta di protocollazione della ComUnica che costituisce il titolo per avviare la propria attività d'impresa. Contestualmente il Registro delle Imprese provvede ad inoltrare, automaticamente, le informazioni di competenza degli altri enti destinatari della comunicazione.
All'indirizzo PEC dell'impresa, inoltre, vengono comunicati gli esiti del procedimento e in particolare:
- immediatamente dopo la spedizione, vi è comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- entro 5 giorni dalla protocollazione viene comunicata l'avvenuta iscrizione dell'impresa nel Registro delle Imprese;
- entro 7 giorni dalla protocollazione viene comunicato l'esito del procedimento da parte dell'Inail;
- entro 7 giorni dall'iscrizione dell'impresa nel Registro delle Imprese viene comunicato l'esito del procedimento da parte dell'Inps.

4. I VARI TIPI DI SOCIETA'

Il contratto di società

Come esposto in premessa con il contratto di società (art. 2247 c.c.) «due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili».

Il contratto di società è un contratto con «comunione di scopo»: in esso cioè – al contrario dei contratti di scambio in cui il venditore e il compratore perseguono scopi diversi - tutti i contraenti perseguono un obiettivo comune.

Con la partecipazione alla società ogni contraente acquista la posizione di socio, ossia il diritto di partecipare «per quote» ai risultati dell'attività sociale. La posizione di socio permette in particolare di:

- ricevere dalla società una parte degli utili realizzati mediante l'esercizio dell'attività economica;
- partecipare all'amministrazione della società;
- ricevere una quota del patrimonio realizzato all'eventuale scioglimento della società.

Se non stabilito diversamente, il potere di amministrazione (cioè la facoltà di gestione della società) implica quello di rappresentanza, cioè la facoltà di compiere atti giuridici validi verso terzi in nome e per conto della società (art. 2266 c.c.).

Come si distinguono i vari tipi di società

I diversi tipi di società si distinguono principalmente:

a) in rapporto all'«oggetto» (o scopo sociale), tra:
   - società commerciali (che esercitano una delle attività previste dall'art. 2195 c.c.);
   - società non commerciali (che esercitano attività economiche non commerciali, ad es. agricole o professionali): in tal caso è ammesso il ricorso alla Società semplice;

b) in rapporto al diverso grado di responsabilità dei soci, tra:
   – società di persone;
   – società di capitali.

Nelle società di persone i soci (di S.n.c. e di S.a.s. in qualità di accomandatari) hanno di norma una responsabilità «illimitata e solidale» di fronte ad eventuali rovesci societari.

«Responsabilità illimitata» significa che un socio, se la società non è in grado di pagare i creditori, risponde con tutto il suo patrimonio personale.

«Responsabilità solidale» (o «in solido») significa che un socio risponde anche dei debiti contratti, in nome della società, dagli altri soci: se quindi i beni personali di un socio non sono sufficienti, la sua quota di debito deve essere pagata da tutti gli altri.

Ciò implica anche che il creditore può decidere di rivalersi sui beni di un socio a sua scelta.
Nelle società di capitali i soci hanno invece una responsabilità limitata verso i creditori, relativa al solo capitale sociale sottoscritto: quindi in caso di perdita o di fallimento i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale.

3.1 Le società di persone

Le società di persone sono:

- Società semplice (S.s.);
- Società in nome collettivo (S.n.c.);
- Società in accomandita semplice (S.a.s.).

A differenza delle società di capitali, le società di persone non hanno «personalità giuridica»: non sono cioè, per lo Stato, dei soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci. Malgrado quindi tali società possano essere titolari di diritti e doveri, la responsabilità per eventuali inadempienze finisce per trasferirsi sui soci. Di conseguenza, questi rispondono verso i terzi in modo illimitato e solidale (con l'eccezione dei soci accomandanti delle S.a.s.). In caso di fallimento, assieme alla società falliscono personalmente tutti i soci con responsabilità illimitata e solidale.
La ragione sociale è lo strumento di individuazione delle società di persone, ed è costituita:

- dall'eventuale nome della società;
- dal nome di uno o più soci;
- dall'indicazione del «rapporto sociale» («S.n.c», «S.a.s.»).

Il Codice Civile definisce la disciplina basilare delle società di persone trattando della Società semplice (S.s.). Ciò significa che laddove il Codice non prevede esplicitamente un trattamento particolare per la S.n.c. o per la S.a.s., a queste si applica la normativa disposta per la S.s.
Nelle società di persone:

- le qualità dei singoli soci (competenza, abilità, onestà, ecc.) sono più importanti dei beni conferiti alla società: il lavoro costituisce infatti il mezzo principale con cui i soci contribuiscono all'attività sociale;
- il numero dei soci è ristretto, e di conseguenza il capitale conferito nella società non è, di norma, molto elevato;
- tutti i soci (eccetto gli accomandanti nelle S.a.s.) sono responsabili con il loro patrimonio personale per i debiti sociali (responsabilità illimitata) e rispondono anche della parte di debito non pagata dagli altri soci (responsabilità solidale);
- l'amministrazione (quindi la parte più significativa delle attività d'impresa) può spettare solo ai soci o a parte di essi.

3.1.1 Società semplice

Lo schema della società semplice è riservato a tutte le attività economiche che non siano qualificabili come commerciali e che non trovano corretto inquadramento nell'istituto della comunione, in quanto preordinate al mero godimento di beni.
L'ambito di applicazione dello schema della società semplice è già evidente dalla lettura degli artt. 2247, 2248 e 2249 c.c. In particolare l'art. 2248 c.c. delimita l'ambito di applicabilità delle norme in tema di società da quelle in tema di comunione, statuendo che non rientrano nel concetto di società le forme di godimento collettivo di una o più cose (che vengono normativamente relegate al Titolo terzo del Libro Terzo).
L'art. 2249 citato, delineando i tipi di società, impone alle società che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali (come definite dall'art. 2195 c.c.) l'utilizzo degli schemi trattati nel Codice Civile al Capo terzo e successivi del Titolo quinto.

3.1.2 Società in nome collettivo

La nozione e la caratteristica fondamentale delle S.n.c. è che i soci rispondono solidamente e illimitatamente per le obbligazioni (debiti, impegni assunti, ecc.) della società.
Si ricorda il significato di responsabilità solidale ed illimitata:

- responsabilità solidale significa che il socio, quando la società non è in grado di far fronte ai propri impegni, ne risponde interamente e non solo in proporzione alla sua quota di partecipazione;
- responsabilità illimitata significa che il socio risponde personalmente con tutto il suo patrimonio, naturalmente dopo che i creditori della società si sono avvalsi di tutto il patrimonio della società senza essersi interamente soddisfatti.

In questo senso la responsabilità è chiamata anche sussidiaria e cioè, i soci rispondono in proprio personalmente quando i creditori della società non hanno potuto essere interamente pagati col patrimonio della società stessa.
La denominazione della società deve contenere il nome di almeno uno dei soci e l'indicazione del rapporto sociale.

3.1.3 Società in accomandita semplice

Caratteristica fondamentale di questo tipo di società è l'esistenza di due tipi di soci:

- gli accomandatari che rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni della società (praticamente come i soci di S.n.c.);
- gli accomandanti che invece rispondono soltanto per la quota da loro conferita (responsabilità limitata).

In sostanza l'intera regolamentazione delle S.a.s. è appunto basata sul rapporto esistente fra queste due categorie di soci mentre per il resto è disciplinata dagli stessi principi della società in nome collettivo.

La ragione sociale della società deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari e l'indicazione che si tratti di una S.a.s. Se un socio accomandante acconsente che nella denominazione della società sia compreso il suo nome, egli risponde nei confronti dei terzi solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali.
L'atto costitutivo deve indicare distintamente quali sono i soci accomandatari e quali gli accomandanti.
Il socio accomandante diventa illimitatamente e solidalmente responsabile nei confronti dei terzi (e può anche essere escluso dalla società) qualora compia atti di amministrazione o tratti o concluda affari in nome della società; può, invece, trattare o concludere singoli affari quando sia munito di procura speciale. Infatti l'art. 2320 c.c. stabilisce il divieto di ingerenza nella gestione da parte del socio accomandante ma consente che questi possa trattare e concludere affari in nome della società in forza di una procura speciale per singoli affari che devono quindi essere predeterminati, in quanto il potere di direzione degli affari sociali deve rimanere esclusivamente in capo ai soci accomandatari.

3.1.4 Le Società di persone: ulteriori importanti aspetti

Per quanto riguarda le società di persone, gli aspetti più salienti da tenere in considerazione sono fondamentalmente due:

1. il principio dell'*intuitus personae*;
2. la responsabilità illimitata dei soci.

Il principio dell'*intuitus personae*

Il contratto di società di persone si presenta come un contratto *intuitus personae*, ossia come un contratto nel quale l'identità o le qualità personali di ciascuno dei contraenti sono determinanti del consenso degli altri contraenti. La sostituzione della persona del socio implica, perciò, una modifica delle originarie pattuizioni e richiede, come tale, il consenso degli altri soci (art. 2252 c.c.). Ovvero, "a nessun socio è consentito di cedere la sua quota senza il consenso degli altri, perché verrebbe con ciò unilateralmente a modificare il contratto, imponendo agli altri contraenti un socio che essi non hanno voluto e possono non gradire" (Ferrara).
Assumere responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali significa, per il socio, rispondere del loro adempimento "con tutti i suoi beni presenti e futuri" (art. 2740). E' un principio che vale per tutti i soci nella società in nome collettivo (art. 2291 c.c.); per tutti i soci della società semplice; per i soli soci accomandatari nella società in accomandita semplice.
I soci accomandanti, godendo del beneficio della responsabilità limitata (art. 2313 c.c.) sono soggetti al divieto di ingerenza (art. 2320 c.c.): non possono, infatti, compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società, pena la responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali.

Peraltro l'accomandante conserva il beneficio della responsabilità limitata (e pertanto non è soggetto a fallimento) qualora abbia compiuto, su delega dell'accomandatario, atti meramente esecutivi (Corte di Cassazione I Sez. Civile Sentenza n.15600 del 9/7/2014).

La responsabilità illimitata dei soci

Altro principio fondamentale è quello espresso dall'art. 2269 c.c., secondo cui chi entra in una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisizione della sua qualità di socio; così come, se il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento (art. 2290 c.c.).

In tema di responsabilità dei soci, le norme sopra citate si ricollegano all'art. 147 della Legge Fallimentare: se, dopo la dichiarazione di fallimento della società, si scopre l'esistenza di altri soci - oltre a quelli già dichiarati falliti insieme alla società - il tribunale dichiara anche il loro fallimento, senza doverne accertare l'insolvenza e, quindi, anche se personalmente solvibili. Per lo stesso principio se un socio illimitatamente responsabile esce dalla società, e questa viene successivamente assoggettata alle procedure fallimentari, una volta accertato che lo stato di insolvenza era già esistente al momento dell'uscita di quel socio dalla società, anche il vecchio socio può essere dichiarato fallito.

3.2 Società di capitali

Le società di capitali si differenziano dalle società di persone per una serie di fattori: gestione più complessa, costi maggiori, maggiore flessibilità. Le società di capitali hanno la c.d. "autonomia patrimoniale perfetta". Ciò significa che nelle società di capitali l'aspetto del capitale (della società) ha una prevalenza sia concettuale che normativa rispetto al capitale dei soci: quindi la caratteristica fondamentale delle società di capitali riguarda proprio la responsabilità limitata che i soci hanno (dal punto di vista patrimoniale) per le obbligazioni della società, poiché essi rispondono dei debiti della società solamente nel limite del capitale che hanno conferito. Questo avviene perché le società di capitali hanno la **capacità giuridica**, che invece non hanno le società di persone. Le società di capitali sono considerate distinte dagli individui che le compongono, sia da un pinto di vista fiscale che da un punto di vista civile.

Le società di capitali dispongono di propri organi: Amministratore o Consiglio di amministrazione, l'Assemblea dei Soci ed il Collegio dei Sindaci.

La costituzione delle società di capitali avviene davanti ad un notaio attraverso un atto pubblico **(**atto costitutivo e statuto**)**. Entro 30 giorni dalla stipula dell'atto

costitutivo, la società deve essere registrata presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio del territorio di riferimento.

Gli amministratori, ogni anno, devono redigere un rendiconto annuale, il cosiddetto bilancio d'esercizio, che deve essere reso pubblico presso la Camera di Commercio.

Le società di capitali possono essere:

1) **Società a responsabilità limitata** (**S.r.l**.)

2) **Società per azioni** (**S.p.a.**)

3) **Società in accomandita per azioni** (**S.a.p.a**)

Gli adempimenti richiesti

Per la costituzione di una società di capitali in via preliminare è necessaria la predisposizione dello Statuto e dell'Atto Costitutivo presso un notaio.
Successivamente sarà necessario mettere in atto i medesimi adempimenti previsti per la costituzione di una ditta individuale, o di una società di persone e quindi inviare, esclusivamente per via telematica, la Comunicazione Unica (ComUnica) al Registro delle Imprese competente.
La ComUnica permette di effettuare un unico adempimento per assolvere tutte le formalità necessarie alla costituzione dell'impresa e, in particolare:
- per richiedere l'attribuzione del codice fiscale o partita Iva all'Agenzia delle Entrate;
- per iscrivere l'impresa nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane;
- per assolvere gli adempimenti Inps ai fini previdenziali;
- per assolvere gli adempimenti Inail ai fini assicurativi.
Immediatamente dopo la spedizione della ComUnica, il Registro delle Imprese invia all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dall'impresa la ricevuta di protocollazione della ComUnica che costituisce il titolo per avviare la propria attività d'impresa. Contestualmente il Registro delle Imprese provvede ad inoltrare, automaticamente, le informazioni di competenza degli altri enti destinatari della comunicazione.
All'indirizzo PEC dell'impresa, inoltre, vengono comunicati gli esiti del procedimento e in particolare:
- immediatamente dopo la spedizione, vi è comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- entro 5 giorni dalla protocollazione viene comunicata l'avvenuta iscrizione dell'impresa nel Registro delle Imprese;
- entro 7 giorni dalla protocollazione viene comunicato l'esito del procedimento da parte dell'Inail;

- entro 7 giorni dall'iscrizione dell'impresa nel Registro delle Imprese viene comunicato l'esito del procedimento da parte dell'Inps.

3.2.1 Società a responsabilità limitata

La disciplina delle società a responsabilità limitata (S.r.l.) è contenuta nel Libro V, Titolo V, Capo VII, agli artt. 2462 - 2483 c.c..

Il legislatore è recentemente intervenuto sulla disciplina della S.r.l., da un lato introducendo la nuova "società a responsabilità limitata semplificata" (art. 2463-bis c.c.) per la costituzione della quale è stato previsto un procedimento semplificato e alcune agevolazioni in deroga alle disposizioni dettate dalla disciplina ordinaria e, dall'altra, consentendo la possibilità di costituire S.r.l. "ordinarie" con capitale anche inferiore ai diecimila euro.

La S.r.l. è una società di capitali che risponde solo con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali (principio dell'autonomia patrimoniale) e i soci godono, in linea di principio, del beneficio della responsabilità limitata alla quota di capitale conferita (art. 2462 co. 1 c.c.).

Con il principio della responsabilità limitata vige dunque la perfetta separazione fra il patrimonio sociale e quello dei singoli soci.

Tale principio viene derogato nel caso di società unipersonale. Infatti, viene riconosciuta la responsabilità illimitata dell'unico socio quando la società è insolvente e non risulta il versamento integrale dei conferimenti ex art. 2464 c.c. o l'attuazione della pubblicità ex art. 2470 c.c. (art. 2462 co. 2 c.c.).

La responsabilità illimitata dell'unico socio riguarda le sole obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione sia appartenuta ad una sola persona, con esclusione di quelle sorte in precedenza ovvero successivamente al periodo connotato dall'unicità del socio.

<u>Costituzione</u>

La società può essere costituita mediante (art. 2463 co. 1 c.c.):

- contratto, fra due o più persone o enti (S.r.l. pluripersonale);
- atto unilaterale, da parte di un solo socio (S.r.l. unipersonale).

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico (art. 2463 co. 2 c.c.), con la precisazione che:

- la forma dell'atto pubblico attiene alla "redazione" dell'atto ed è pertanto prescritta a pena di nullità ex art. 2332 n. 1 c.c. (la forma dell'atto pubblico è richiesta ad *substantiam*);
- anche l'eventuale contratto preliminare e la procura rilasciata per la costituzione della S.r.l. devono essere redatti nella forma dell'atto pubblico.

Al notaio, quale pubblico ufficiale chiamato a ricevere l'atto pubblico previsto dalla legge, spetta il controllo di legalità sugli atti costitutivi. Nello specifico, il notaio:

- redige l'atto pubblico e lo iscrive nel Registro delle imprese;
- effettua una verifica formale e sostanziale dell'atto costitutivo;
- accerta il rispetto di alcune condizioni di legge.

L'art. 2463 co. 2 c.c. elenca gli elementi del contenuto obbligatorio dell'atto costitutivo, al quale è possibile aggiungere altre clausole (contenuto eventuale).
I soci, infatti, nella loro più ampia autonomia statutaria, possono ampliare o ridurre il contenuto dell'atto costitutivo a loro piacimento per meglio adattare la struttura, l'organizzazione e l'attività dell'ente, o più in generale il funzionamento della società, alle proprie esigenze imprenditoriali.

I rinvii alla norma prevista in tema di società per azioni

La disciplina codicistica rinvia solo in parte alla normativa prevista per la S.p.a.. In particolare, l'art. 2463 co. 3 c.c. richiama i seguenti articoli:

- art. 2329 c.c., relativo alle "Condizioni per la costituzione";
- art. 2330 c.c., relativo al "Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società";
- art. 2331 c.c., relativo agli "Effetti dell'iscrizione";
- art. 2332 c.c., relativo alla "Nullità della società";
- art. 2341 c.c., relativo ai "Soci fondatori".

Nessun rinvio viene fatto con riferimento agli artt. 2333 ss., relativi alla costituzione per pubblica sottoscrizione, con la conseguenza che il procedimento di costituzione della S.r.l. può avvenire solo in forma simultanea.

Patti parasociali

La redazione delle clausole statutarie deve avvenire in funzione degli obiettivi che i soci intendono raggiungere. La disciplina civilistica in materia di S.p.a. (artt. 2341-bis e ter c.c.) con riferimento alla S.r.l. si può ritenere superata in quanto lo statuto della S.r.l. può prevedere l'inserimento delle clausole più opportune che permettono, in genere, di superare la necessità di ricorrere ai patti parasociali.

Contenuto dell'atto costitutivo

L'atto costitutivo deve indicare una serie di elementi di cui all'art. 2463 co. 2 c.c. (contenuto obbligatorio), ai quali i soci possono aggiungere altre clausole facoltative (contenuto eventuale).

Contenuto obbligatorio

Devono far parte dell'atto costitutivo della S.r.l. le seguenti clausole contenenti:

- il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
- la denominazione, con l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- l'ammontare del capitale sociale, che ai sensi dell'art. 2463 2° comma n. 4 deve essere non inferiore ad euro 10.000 (s.r.l. ordinaria), ma che ai sensi del 4° comma sempre dell'art. 2463 c.c. può ora essere anche determinato in misura inferiore a euro 10.000, pari ad almeno 1 euro (s.r.l. ordinaria a capitale ridotto);
- i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- la quota di partecipazione di ciascun socio;
- le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza;
- le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Compagine Sociale

L'art. 2463 co. 2 n. 1 c.c. prevede l'indicazione nell'atto costitutivo per ciascun socio dei seguenti elementi:

- cognome, nome "o la denominazione";
- data e luogo di nascita, "o lo Stato di costituzione";
- domicilio "o la sede";
- cittadinanza.

Con ciò la norma riconosce la possibilità che soci di una S.r.l. siano:

- soggetti persone fisiche;
- soggetti diversi dalle persone fisiche, con la conseguenza che possono partecipare altre società di qualsiasi tipo, nonché altri enti, anche non dotati di personalità giuridica.

Denominazione sociale

L'art. 2463 co. 2 n. 2 c.c. prevede che la denominazione deve contenere l'indicazione di "società a responsabilità limitata"; la restante parte della denominazione è rimessa, eventualmente, alla discrezionalità dei soci.

La denominazione sociale può essere scelta liberamente.

Nel caso di S.r.l. unipersonale, l'indicazione "società unipersonale" o "società con unico socio" non deve rientrare nella denominazione sociale ma deve essere

aggiunta alla denominazione. (così la massima del Comitato Triveneto dei Notai C.A.4).

Sede sociale

L'art. 2463 co. 2 n. 2 c.c. richiede l'indicazione del Comune ove sono poste:

- la sede della società, cioè quella sede in cui ha luogo l'amministrazione della società (che può essere diversa dalla sede dell'azienda sociale);
- le eventuali sedi secondarie, cioè le filiali o succursali della società nelle quali esiste una "rappresentanza stabile" ex art. 2299 c.c..

Funzione della sede sociale

L'individuazione della sede sociale è rilevante, in particolare, ai fini della determinazione:

- dell'ufficio del Registro delle imprese presso il quale provvedere all'iscrizione della società;
- della competenza per territorio in caso di controversie in cui sia parte la società;
- del Tribunale competente per la dichiarazione di fallimento;
- degli usi applicabili nella interpretazione dei contratti.

Questioni operative

Quanto alla sede sociale è stato precisato che:

- nell'atto costitutivo non deve essere indicato l'indirizzo completo della sede sociale (via e numero civico) ma solo il comune, anche se l'indicazione dell'indirizzo completo potrebbe comunque essere contenuta nell'atto costitutivo, nell'ambito dell'autonomia statutaria dei soci;
- è illegittima, in quanto suscettibile di generare incertezza e confusione nei terzi, l'indicazione anche di un diverso tipo di sede principale (sedi atipiche), "amministrativa", "operativa" o diversamente definita, con la conseguenza che un simile atto costitutivo non potrà essere iscritto nel Registro delle imprese (così la massima Comitato Triveneto dei Notai E.A.3);
- è illegittima l'indicazione di una sede della liquidazione diversa da quella legale. Qualora si intenda porre la sede della società in liquidazione in un luogo diverso da quello in cui era posta prima della liquidazione, occorre procedere nelle forme di legge, trasferendo la sede legale (così il Comitato Triveneto dei Notai nella massima).

Oggetto sociale

L'art. 2463 co. 2 n. 3 c.c. richiede l'indicazione "dell'attività che costituisce l'oggetto sociale": si tratta della principale attività economica che verrà esercitata dalla società.

Nello specifico, l'oggetto sociale deve consistere in un'attività economica e deve possedere i requisiti di cui all'art. 1346 c.c., relativo ad ogni tipo di contratto, ovvero:

- liceità;
- possibilità;
- determinatezza o determinabilità.

In merito a quest'ultimo punto, si osserva che il requisito della determinatezza incide sul grado di specificità e di coerenza della elencazione, mentre non incide sul novero delle attività che possono essere indicate nell'atto costitutivo; più precisamente:

- elencazioni lunghe possono essere utili per specificare l'attività principale che viene svolta;
- possono essere indicate attività strumentali o accessorie all'attività principale;
- le varie attività non devono essere tra loro incompatibili;
- l'attività economica che la società si propone di svolgere non può essere però generica ed onnicomprensiva al punto da lasciare l'oggetto sociale sostanzialmente indeterminato.

Il cambiamento dell'oggetto sociale della S.r.l. costituisce una causa legale di recesso (art. 2473 co. 1 c.c.). Tale ipotesi di recesso presuppone una deliberazione assembleare modificativa dell'atto costitutivo.

Tipologie particolari di oggetto sociale

Devono possedere uno specifico oggetto sociale le seguenti società:

- *società tra professionisti* di cui all'art. 10 co. 3 della L. 12.11.2011 n. 183 e del relativo regolamento attuativo di cui al DM 8.2.2013 n. 34, costituite "per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile", ossia società di persone, di capitali o cooperative;
- *start up innovative* di cui agli artt. 25 - 31 del DL 18.10.2012 n. 179 (convertito con modificazioni nella L. 17.12.2012 n. 221) , aventi come oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (art. 25 co. 2 lett. f) del DL 179/2012). Tali società, se in possesso di determinati requisiti, godono di una serie di agevolazioni fiscali di favore, con deroghe anche al diritto societario e al diritto fallimentare e disposizioni ad hoc in materia di rapporto di lavoro subordinato.

Capitale sociale di S.r.l. ordinaria

A norma dell'art. 2463 co. 2 n. 4 c.c. l'atto costitutivo deve indicare l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato ed il capitale sociale non può essere

inferiore a 10.000,00 euro. Con l'introduzione del 4° comma dell'art. 2463 c.c. si può ora anche prevedere la determinazione di un capitale sociale in misura inferiore a euro 10.000, pari ad almeno 1 euro per le S.r.l. semplificate. In questo caso i conferimenti vanno effettuati in danaro e nelle mani degli amministratori.
La disciplina subisce una deroga per la società unipersonale; in tal caso è necessario versare l'intero ammontare dei conferimenti in denaro.
Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fidejussione con il versamento del corrispondente importo in danaro (art. 2464 co. 4 c.c.).
L'art. 9 co. 15-bis del DL 76/2013 ha modificato l'art. 2464 co. 4 primo periodo c.c., mediante:

- la sostituzione della prescrizione che imponeva il versamento dei conferimenti in danaro presso una banca con il versamento "all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo" (lett. a);
- l'inserimento della prescrizione per cui "i mezzi di pagamento sono indicati nell'atto" (lett. b).

Alla luce di quanto sopra, Assofiduciaria, con la comunicazione 25.11.2013 n. 81, ha precisato la procedura per il versamento del capitale sociale di S.r.l. da parte delle società fiduciarie: in primo luogo, ricezione della provvista relativa alla quota da sottoscrivere da parte del fiduciante mediante bonifico/assegno a copertura garantita; richiesta, poi, da parte della fiduciaria di emissione di assegno circolare intestato alla costituenda società per la quota intera o per il 25% della stessa così come da accordi con gli altri soci (nel secondo caso, il 75% andrà consegnato con assegno o versato sul conto corrente della società costituita, successivamente alla sua apertura); consegna, infine, a mani dell'organo amministrativo dell'assegno circolare (gli estremi dello stesso e la formale ricevuta rilasciata vanno rilevati nell'atto notarile).
La presenza dell'Amministratore è obbligatoria, in sua assenza sarebbe opportuna - secondo Assofiduciaria - la nomina di uno specifico Procuratore "che in sua vece si costituisca in atti e ritiri l'assegno a nome della società costituita".
Si osserva che la valutazione sulla congruità del rapporto tra capitale e attività sociale non sembra essere rilevante ai fini della costituzione della società, essendo sufficiente l'osservanza delle regole sul capitale minimo.
Si richiama che l'art. 9 co. 15-ter del DL 76/2013 ha, quindi, modificato l'art. 2463 c.c. inserendo la possibilità di determinare l'ammontare del capitale sociale anche in misura inferiore a diecimila euro ma almeno pari a un euro.
In tal caso:

- i conferimenti devono:

    - farsi in denaro;
    - essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione;
- la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'art. 2430 c.c. (riserva legale), deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, insieme al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite.
- Ai sensi dell'art. 2463 co. 2 n. 5 c.c., nell'atto costituivo vanno indicati:
- i conferimenti di ciascun socio;
- il valore attribuito:
    - ai crediti;
    - ai beni conferiti in natura.

L'art. 2464 c.c. prevede che:

- il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale;
- possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica;
- se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro;
- per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni di cui agli artt. 2254 e 2255 c.c., relativi rispettivamente alla garanzia e rischi dei conferimenti e ai conferimenti di crediti. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione;
- il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società;
- se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei 90 giorni.

Quota di partecipazione

L'art. 2463 co. 2 n. 6 c.c. prevede che nell'atto costituivo occorre indicare la quota di partecipazione di ciascun socio.

Ai sensi dell'art. 2468 c.c. :

- le quote non possono essere rappresentate da azioni;

- le quote non possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari;
- le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura anche non proporzionale ai conferimenti.

Funzionamento della società

Il legislatore riconosce ampia libertà nell'individuare le persone cui affidare l'amministrazione e le modalità attraverso le quali le medesime dovranno agire; coerentemente, quindi, si richiede la descrizione di struttura e funzionamento dell'organo gestorio.

Nello specifico, secondo l'art. 2463 co. 2 (rispettivamente n. 7 e 8) c.c., occorre indicare nell'atto costitutivo:

- le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza;
- le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

Si ritiene che, nonostante il legislatore non abbia fatto richiamo all'art. 2328 co. 3 c.c. in tema di S.p.a., le norme sul funzionamento della società possano essere comunque contenute in uno statuto, lasciando all'atto costitutivo le sole regole relative alla nascita della stessa.

Dal punto di vista pratico, la predisposizione dello statuto con atto separato consentirebbe una più agevole ed immediata circolazione del documento e renderebbe di più facile consultazione il contenuto.

Pertanto, i soci possono:

- redigere solo l'atto costitutivo, nel quale ricomprendere tutti gli elementi di cui all'art. 2463 co. 2 c.c.;
- redigere l'atto costitutivo, con le indicazioni necessarie per la costituzione della società, e allegarvi lo statuto, contenente le regole organizzative.

In merito, è stato osservato che:

- i soci possono rinviare espressamente all'art. 2328 co. 3 c.c., a norma del quale lo statuto è parte integrante dell'atto costitutivo e, in caso di contrasto, le clausole dello statuto prevalgono su quelle dell'atto costitutivo, o anche stabilire regole diverse;
- lo statuto può essere redatto in forma di scrittura privata e così allegato all'atto costitutivo (redatto in forma di atto pubblico).

Atto costitutivo e statuto

Spese per la costituzione della società:

l'art. 2463 co. 2 n. 9 c.c. prevede che nell'atto costitutivo occorre indicare l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società, con la conseguenza che la società, una volta venuta ad esistenza, risponde per dette spese.

Si fa, in particolare, riferimento a spese notarili e di iscrizione, imposte e tasse.

Durata della società

Mentre il previgente art. 2475 co. 1 n. 9 c.c. richiedeva l'indicazione nell'atto costitutivo della "durata della società", l'attuale codice civile non prevede più questo riferimento come obbligatorio.

Pertanto, la mancata indicazione non determina la nullità dell'atto ma solo il sorgere di una società a tempo indeterminato (cfr. massima Comitato Triveneto dei Notai F.A.3).

In merito, si veda l'art. 2473 co. 2 c.c. ai sensi del quale, nel caso di società contratta a tempo indeterminato, il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno 180 giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad 1 anno.

Le novità in tema di S.r.l.: società ordinaria, società ordinaria a capitale ridotto e società semplificata

La L. 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. 22 agosto 2013, n.196), di conversione del D.L. n. 28 giugno 2013, n. 76, recante "**Ulteriori disposizioni in materia di occupazione**", ha introdotto, in materia di conferimenti in sede di costituzione di S.r.l., due nuovi commi all'art. 2463 c.c. (comma 4 e 5) che testualmente recitano:

"L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione.

La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione."

Il legislatore dunque, nel ribadire che il **capitale minimo di una S.r.l. deve tendenzialmente essere fissato in 10 mila euro**, consente che tale minimo possa essere raggiunto anche nel corso del tempo creando un nuovo modello di società a responsabilità limitata che si potrebbe definire a "capitale progressivo".

Affinché una S.r.l. possa essere costituita con un capitale inferiore a 10 mila euro è però necessario rispettare determinati **vincoli imposti dalla norma**:

- il capitale sociale, di almeno 1 euro, deve essere versato esclusivamente in denaro. È quindi esclusa la possibilità di effettuare conferimenti in natura (immobili, aziende, veicoli, ecc.);

- il capitale sociale deve essere versato per intero alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e non nella sola misura del 25%;
- è necessario destinare almeno un quinto (20%) degli utili annuali a riserva legale fino a quando questa, sommata al capitale sociale, non raggiunga la somma complessiva di 10 mila euro.

Per tutte le S.r.l. è stato inoltre abolito, dalla legge di conversione, l'obbligo del versamento del capitale iniziale in banca al momento della costituzione.
Il nuovo art. 2464 4 comma c.c. prevede, nel caso di S.r.l. a capitale ridotto, che i **decimi vengano versati nelle mani degli amministratori**.
Rimane invariata la possibilità di sostituire il versamento in denaro con una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria; in tal caso il socio può, in ogni momento, effettuare il versamento del corrispondente importo in denaro.
I mezzi di pagamento devono essere indicati nell'atto (art.2464, comma 4 c.c.).
Se i **conferimenti sono pari o superiori a mille euro**, non si potranno ovviamente usare "contanti" e quindi occorre effettuare il pagamento a mezzo assegno o bonifico bancario/postale.
Nel caso di S.r.l. con capitale sociale inferiore a 10 mila euro, il quinto comma dell'art. 2463 c.c., stabilisce che una somma pari ad almeno un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio vada accantonata a riserva legale (art. 2430 c.c.), fino al raggiungimento di 10 mila euro.
La riserva così formata può essere utilizzata solo per **imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite**. Essa deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione (art. 2463, comma 5 c.c.).
Dopo le novità introdotte dalla legge di conversione il **quadro normativo relativo alle S.r.l. contempla**:

- una S.r.l. ordinaria che, rispetto al passato, avrà l'unica novità dei decimi che non saranno più versati in banca (art. 2463 c.c.);
- una S.r.l. con il capitale sotto 10 mila euro ma non semplificata (e quindi con statuto ordinario e costi di costituzione normali) con conferimenti interamente in denaro e versati per intero all'atto costitutivo (art. 2463 c.c. 4° comma);
- una S.r.l.s. (con capitale sotto 10 mila euro) a statuto standard e con costi di costituzione ridotti (art. 2463-bis c.c.).

Nella denominazione della società (che può essere di qualunque genere) occorre indicare che si tratta di "società a responsabilità limitata".
La nuova disciplina societaria lascia all'atto costitutivo la determinazione della facoltà, sia per il consiglio di amministrazione (nel caso sia stato costituito) sia per i soci, di adottare decisioni mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso occorre che nei documenti sottoscritti dagli amministratori piuttosto che dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Esistono comunque una serie di deliberazioni per la cui validità è richiesta la riunione del consiglio di amministrazione (art. 2475 co. 5 c.c.), così come è obbligatoria la forma assembleare per le deliberazioni dei soci che riguardano le materie di cui ai punti 4) e 5) dell'art. 2479 co. 2 c.c., oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure se nell'atto costitutivo non vi sia la previsione per i soci di poter adottare decisioni per iscritto o mediante consultazione scritta.
I soci decidono sulle materie ed argomenti determinati dall'art. 2479 co.1 e 2 c.c. (nella maggior parte dei casi si tratta di materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo) e, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, tali decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
Le partecipazioni dei soci sono normalmente determinate in misura proporzionale ai conferimenti, se l'atto costitutivo non prevede diversamente, e la partecipazione di un socio non può mai essere inferiore ad un Euro.
Ogni quota ha diritto ad un voto ed ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dall'art. 2479 c.c., ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Così come per il diritto di voto anche i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alle partecipazioni possedute; l'atto costitutivo può comunque prevedere l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.
Per ciò che riguarda l'assemblea dei soci l'atto costitutivo ne determina i modi di convocazione, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione dei soci stessi sugli argomenti da trattare.
L'assemblea dei soci, salvo diverse disposizioni dell'atto costitutivo, si riunisce presso la sede sociale; l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, nei casi previsti dai numeri 4) (*modificazioni dell'atto costitutivo*) e 5) (*decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci*) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
Inoltre, ogni deliberazione, indipendentemente dal quorum richiesto per la sua adozione, è da intendersi valida se in sede di discussione partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento in questione.
La nuova disciplina societaria regola quindi le decisioni dei soci, i compiti e le modalità di svolgimento dell'assemblea dei soci secondo i rinnovati artt. 2479 e 2479-bis c.c.

Occorre inoltre precisare che, con la nuova riforma societaria, viene abolita l'assemblea straordinaria.
Trattando della struttura di amministrazione e controllo, mentre per le S.p.A. è facoltà dei soci fondatori scegliere fra l'adozione del sistema dualistico, monistico o tradizionale, la disciplina della S.r.l. consente solamente l'applicazione del sistema tradizionale basato sul dualismo "consiglio di amministrazione – collegio sindacale".
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria, qualora ne ricorrano gli estremi secondo l'art. 2477 co. 1 e 2 c.c., ovvero volontaria.
Per ciò che riguarda l'emissione di obbligazioni, con l'introduzione della riforma del diritto societario, se l'atto costitutivo lo prevede, la società a responsabilità limitata può emettere titoli di debito a condizione che questi siano sottoscritti solamente da investitori professionali che, nel caso li trasferissero a terzi che non fossero a loro volta investitori professionali ovvero soci, continuerebbero a rispondere della solvenza della società.

Società a responsabilità limitata con un unico socio

Per costituire la S.r.l. unipersonale valgono sul piano formale le medesime regole che caratterizzano la costituzione della S.r.l. pluripersonale.
Alcune novità vennero introdotte dal Decreto Legislativo n. 88 del marzo 1993 e sono state ridisciplinate con la nuova riforma del diritto societario approvata con Decreto Legislativo il 10 gennaio 2003, soprattutto per ciò che riguarda la responsabilità del socio unico.
Le novità attengono alla scomparsa della previsione della responsabilità illimitata dell'unico socio che sia persona giuridica o dell'unico socio che sia unico socio di una pluralità di società di capitali (anche per azioni). Quindi, il socio persona giuridica di S.r.l. o il socio unico di più società di capitali conserva il beneficio della limitata responsabilità, al pari del socio unico che sia persona fisica.
Inoltre, attenendosi al nuovo art. 2462 del Codice Civile, l'unico socio risponde illimitatamente, quindi oltre il valore dei suoi apporti al capitale sociale, qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti tre condizioni:

- la società è insolvente;
- i conferimenti non sono stati completamente liberati (sia quelli dell'unico socio originario, sia quelli promessi ma non effettuati dai soci di società pluripersonale che sia divenuta unipersonale); e ciò sia per i conferimenti in sede di atto costitutivo, sia per quelli conseguenti ad operazioni sul capitale.
- non è stata effettuata nel Registro delle Imprese la pubblicità dell'unicità del socio secondo quanto previsto dall'art. 2470 c.c.

Al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo il socio unico è tenuto a versare in denaro presso una banca l'intero ammontare del conferimento ovvero in alternativa sostituire tale versamento con la stipula, per un importo almeno

corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria, in modo che egli possa in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in denaro.
Così come per il conferimento iniziale, anche per l'aumento di capitale sottoscritto dall'unico socio il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.
Nel caso in cui una S.r.l. pluripersonale diventi unipersonale e che quindi venga meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni (art. 2464 co. 7 c.c.).
Inoltre occorre che negli atti e nella corrispondenza sia indicato che si tratta di S.r.l. a socio unico.
Infine, per quanto riguarda invece i contratti stipulati dalla società con l'unico socio e le operazioni compiute dalla società a favore di lui, queste sono opponibili ai creditori sociali solo se risultano trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori oppure da atto scritto, avente data certa anteriore al pignoramento eseguito dai creditori.
Peraltro la riforma del diritto societario, introdotta con il Decreto Legislativo n. 6 del 10 gennaio 2003, modifica profondamente la disciplina della S.r.l. rendendola autonoma rispetto a quella propria della società per azioni, perseguendo in questo modo l'obiettivo di accrescere l'autonomia dei fondatori nel modellare l'organizzazione della struttura aziendale in funzione degli obiettivi economici che la stessa si prefigge di conseguire.
I nuovi artt. 2462 - 2483 del c.c. disciplinano la società a responsabilità limitata; il legislatore delegato crea una disciplina propria di questa forma societaria ben differenziata dalla società per azioni.
I principi generali dettati dall'art. 3 co. 1 della Legge 366/2001, cui la riforma delle società a responsabilità limitata è ispirata, sono:

- la previsione di un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci;
- l'introduzione di un'ampia autonomia statutaria;
- la previsione di una libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi.

La relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo precisa che la revisione integrale di questo modello societario intende offrire agli operatori economici uno strumento caratterizzato da un'accentuata elasticità e volto a soddisfare esigenze particolarmente presenti nel settore delle piccole e medie imprese.
La S.r.l., quindi, cessa di presentarsi come una piccola società per azioni caratterizzandosi invece "come una società personale la quale perciò, pur godendo

del beneficio della responsabilità limitata, può essere sottratta alle rigidità della disciplina richiesta per la società per azioni".
Dal momento che le modifiche riguardanti la disciplina delle S.r.l. riguardano praticamente l'intera struttura societaria, vengono presentati qui di seguito alcuni schemi che, strutturati per argomenti, presentano le novità della riforma.

Particolari diritti

Sempre nell'atto costitutivo è possibile, derogando all'art. 2479 c.c. creare quote che non attribuiscono diritti di voto o che li attribuiscono non proporzionalmente alla partecipazione detenuta dal socio o, ancora, diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di determinate situazioni non meramente potestative.
Infine, in riferimento al divieto di cui all'art. 2474 c.c., in particolare all'acquisto da parte della società di proprie quote, è prevista la deroga quando l'operazione è direttamente connessa a piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori, amministratori e prestatori di opere e servizi, includendovi anche i professionisti.
In altre parole, i particolari diritti possono rappresentare "posizioni organizzative" che premiano e tutelano la rilevanza della professionalità del socio nella società e come tali sembrano correlabili alla qualifica del socio stesso.
La S.r.l. innovativa sembra contemplare sia **"categorie di quote" legate a requisiti soggettivi dei soci**, come le quote di cui sopra, sia vere e proprie **categorie di quote incorporanti particolari vantaggi a prescindere dai requisiti soggettivi** vantati dai soci.

S.r.l. "Start up innovative"

L'art. 25 co.2 del D.L. 18.11.2012 n. 179 convertito in L. 17.12.2012 n. 221 individua i requisiti soggettivi e oggettivi che devono avere le società per essere considerate *start up* innovative e fruire in tal modo del regime delineato nella sezione IX – Libro V Codice Civile (la disciplina può applicarsi non solo alle società di nuova costituzione ma anche a società già operative, purché non siano state costituite da oltre 48 mesi; le società già costituite dovevano provvedere nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto a depositare presso l'ufficio del Registro delle Imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, attestante il possesso dei requisiti richiesti).
La *forma* societaria richiesta è quella della società di capitali, anche in forma di cooperativa, di diritto italiano, o equivalenti comunitarie, che abbiano la residenza del nostro Paese ai sensi e agli effetti dell'art. 73 del TUIR.
Inoltre:

– l'oggetto sociale esclusivo o prevalente deve essere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico. (Peraltro se la società è già esistente e operante la stessa non dovrà

aver distribuito in precedenza utili né dovrà distribuirne per tutta la durata del regime agevolato);

- a decorrere dal secondo anno di attività il totale del valore della produzione annua, risultante da bilancio approvato non deve essere superiore ad euro 5.000.000;
- la maggioranza del capitale sociale e dei voti nell'assemblea ordinaria sia al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi deve essere rappresentata da persone fisiche;
- le spese di ricerca e sviluppo, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato e evidenziate in Nota Integrativa, dovevano essere almeno uguali al 20% del maggior valore tra costi e valore totale della produzione di cui alle lettere **A)** e **B)** dello schema di Conto economico (vedasi successivo § Le modifiche del decreto del lavoro).
- almeno 1/3 del totale della forza lavorativa complessiva deve essere rappresentato da personale in possesso di un dottorato di ricerca o che svolgeva il dottorato presso università sia italiane che straniere o comunque in possesso di una laurea e che abbia svolto, da almeno un triennio, attività di ricerca certificata presso istituti pubblici o privati, in Italia o all'estero;
- la società deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa (protezione accordata dalla legge) relativa a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività dell'impresa.

Il legislatore dimostra una particolare sensibilità per le *start up* innovative costituite in forma di S.r.l.. Per queste ultime è infatti ammessa la possibilità di prevedere nell'atto costitutivo la creazione di categorie di quote fornite di diritti differenziati.

Sempre con riferimento alla società "Start up innovativa":

"In caso di riduzione del capitale di oltre un terzo della start up innovativa, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita almeno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (in luogo del primo esercizio successivo)". Così come precisato nella Relazione illustrativa del decreto "l'estensione di dodici mesi, fermo ogni presidio a tutela dei creditori e dei soci, può consentire all'impresa start up innovativa di completare l'avvio e di rientrare fisiologicamente dalle perdite maturate nelle primissime fasi. La misura persegue al contempo, l'obiettivo di snellimento procedurale nel periodo iniziale dell'attività."

Se la società si troverà nell'ipotesi di perdita più grave di cui agli art. 2447 (per la S.p.a.) e 2482 ter (per la S.r.l.) gli amministratori dovranno, comunque, senza indugio convocare l'assemblea per ridurre immediatamente la perdita e ricostituire il capitale ad una cifra non inferiore al minimo legale.

I vantaggi fiscali della società "Start up innovativa"

Preso atto che le facilitazioni, in ambito fiscale, dipendono dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di *start up* innovativa e di incubatore certificato e che durano non oltre il quarto anno di iscrizione, è fatto presente che già nella fase di costituzione si può usufruire dell'esenzione dai diritti di bollo e diritti di segreteria per l'iscrizione nel registro delle imprese e dal diritto annuale in favore della Camera di Commercio.

Si possono così riassumere le agevolazioni spettanti alle *start up* innovative:

in materia di imposte dirette nel triennio 2013-2015 è prevista una detrazione dall'IRPEF pari al 19% delle somme investite nel capitale sociale di una o più delle *start up* con un tetto massimo all'investimento agevolato di 500.000 euro per ciascun anno. L'eventuale eccedenza di detrazione che non trovasse capienza nell'esercizio in cui si effettua l'investimento potrà essere portata in detrazione negli esercizi successivi ma non oltre il terzo. Ugualmente, nel triennio 2013-2015, per i soggetti IRES è prevista una deduzione del 20% degli investimenti in *start up* innovative, con un tetto massimo di euro 1,8 milioni. In questo caso l'agevolazione opera direttamente attraverso una deduzione dal reddito imponibile. Infine per le *start up* a vocazione sociale e per quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico è prevista una detrazione IRPEF pari al 25% della somma investita e una deduzione IRES pari al 27% della somma investita. La cessione, anche se parziale, dell'investimento prima dei due anni dalla sottoscrizione comporta la decadenza dal beneficio e il conseguente obbligo di restituzione dell'imposta detratta maggiorata degli interessi legali.

La Circolare Agenzia delle Entrate n.16/E dell'11 giugno 2014 precisa che alle "start up innovative" non si applica la disciplina delle società non operative (cd "di comodo") e che il "triennio di osservazione" per le società in perdita sistematica decorre dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno la qualifica di "start up innovativa".

Sempre la predetta circolare n.16/E precisa che la società non deve essere costituita per effetto di una fusione o scissione né per trasferimento d'azienda. Invece l'operazione di trasformazione non preclude le agevolazioni previste.

Le modifiche del decreto del lavoro[1]

Modifiche per le start up

Le Camere di Commercio, dopo le modifiche alla definizione di start up contenute nel D.L. 28 giugno 2013 n. 76 (decreto lavoro) convertito nella Legge 9 agosto 2013 n. 99 (articolo 9 comma 16), assieme al coordinamento del Ministero dello Sviluppo economico, hanno recepito tali modifiche e adeguato la documentazione per l'accesso alle agevolazioni. Le modifiche sono state recepite nel modello di

autocertificazione delle *start up* innovative e nella guida per l'iscrizione nella sezione speciale, che sono stati a loro volta aggiornati.

Le agevolazioni

Le agevolazioni previste per le *start up* riguardano gli oneri di costituzione e registrazione presso le Camere di Commercio (esonero dei diritti camerali di segreteria), l'assunzione di personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi, la possibilità di remunerare i propri collaboratori con stock option e i fornitori di servizi esterni attraverso il work for equity.

I nuovi requisiti

Per quanto riguarda i nuovi requisiti, è previsto che le spese in ricerca e sviluppo, che la start up deve dimostrare di aver sostenuto per avere accesso agli incentivi, devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della *start up* innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Sono inoltre da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo e le spese relative allo sviluppo pre-competitivo e competitivo - quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del *business plan* - le spese relative ai servizi forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e vanno descritte nella nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della *start up*.

Forza lavoro impiegata

Un altro requisito previsto è l'impiego come dipendenti o collaboratori, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.

Privativa industriale

La *start up* deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una

[1] Articolo tratto dalla rivista "Fiscal Focus, Il quotidiano del Professionista" 17.09.2013.

topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi pe elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Start up energetiche

Nell'ambito delle s*tart up* risulta interessante l'iniziativa del GSE patrocinata dal MISE estesa anche alle giovani imprese energetiche italiane. Si chiama "Corrente", ovvero il progetto realizzato dal gestore servizi energetici con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo economico: nato per promuovere, aggregare e supportare la filiera italiana della green economy, ora si dedica anche alle *start up* del settore energetico attraverso Cleanstart, l'iniziativa che prevede l'attivazione di servizi dedicati a queste nuove realtà imprenditoriali, con l'obiettivo di assisterne, valorizzarne e promuoverne lo sviluppo e dare loro visibilità. Aderendo a Corrente, le *start up* innovative del settore Cleantech, iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, potranno beneficiare dei servizi dedicati agli oltre 1.800 operatori già aderenti. In particolare, i servizi comprendono l'attività di divulgazione delle opportunità offerte dal settore nel contesto nazionale e internazionale, incontri di approfondimento dei più interessanti mercati di investimento, eventi di formazione, incontri bilaterali con controparti estere, info-day di presentazione di opportunità di business, iniziative fieristiche e segnalazione di bandi o concorsi di interesse. Vi saranno inoltre a supporto delle *start up* iniziative di formazione finalizzate alla partecipazione ai bandi europei del settore energia, assistenza nell'attività di ricerca di partner tecnologici, finanziari e commerciali, servizi di scouting per l'individuazione di possibili mercati di sbocco.

Recenti chiarimenti

Con la Circolare n.3672/C del 29 agosto 2014 il Ministero dello Sviluppo economico ha inteso semplificare gli **adempimenti per la conferma del possesso dei requisiti** per le start up iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese. Sono stati portati a due il numero degli adempimenti annui da effettuarsi presso l'ente camerale: uniformando le **scadenze per la dichiarazione semestrale al 30 giugno e al 31 dicembre** di ogni anno, di cui nel prosieguo.

Per poter usufruire delle agevolazioni di natura finanziaria e fiscale le start up innovative e gli incubatori certificati sono soggetti all'**iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese**. Il possesso dei requisiti è attestato dal legale rappresentate della società mediante autocertificazione.

Per tutte le imprese è previsto l'**obbligo di aggiornare le informazioni ogni semestre**. L'adempimento deve essere costante, pertanto anche nel caso in cui non vi siano aggiornamenti da segnalare, la società start-up deve comunque confermare che le informazioni già depositate sono aggiornate.

Inoltre, l'impresa dovrà presentare una **nuova autodichiarazione entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio** e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Il Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare n.3672/C del 29 agosto 2014 ha evidenziato che l'esistenza di **tre diversi adempimenti** nei confronti del Registro delle Imprese, di cui due parzialmente sovrapposti, cui le start-up innovative e gli incubatori certificati sono chiamati a adempiere nel corso dell'anno solare (due a cadenza semestrale e uno annuale) ha ingenerato **dubbi interpretativi** tra gli operatori del settore.
Le novità – La **comunicazione dei dati semestrali** (articolo 25, 14 comma, del D.L. n. 179/2012 convertito nella Legge n. 221/2012), che scade nel semestre successivo al termine dell'esercizio sociale, potrà essere effettuata **unitamente all'attestazione del mantenimento dei requisiti** previsti per le start up integrandola con gli altri elementi richiesti dai commi 12 e 13 dell'articolo 25, 15 comma, del dl n. 179/2012 convertito nella Legge n. 221/2012.

Start up innovative e PMI innovative: le recenti novità introdotte dalla Legge 33 del 24 marzo 2015.

Incisive le novità per le startup innovative contenute nell'articolo 4 della Legge 33/2015, quello che definisce i requisiti delle piccole e medie imprese innovative, alle quali sono estese agevolazioni previste per le startup innovative. Ma anche l'articolo 5 ha contenuti di interesse per le neo-imprese.

Tra le novità della normativa, la startup innovativa sale di età: da 4 a 5 anni con l'estensione della definizione alle imprese costituite da non più di 60 mesi (abolito, quindi, il precedente limite di 48 mesi) Viene inoltre esteso fino al quinto anno (prima era il quarto) l'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio in conseguenza dell'scrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

Tra le altre novità la possibilità di costituire la società con firma elettronica attraverso un atto notarile tipizzato senza firma del notaio. L'atto costitutivo e le successive modifiche societarie potranno dunque continuare ad essere redatti per atto pubblico, ma anche per atto sottoscritto con firma digitale.

Il Ministero dello sviluppo economico istituirà nel proprio sito internet istituzionale un portale nel quale saranno indicati tutti i documenti e le informazioni necessari per accedere ai bandi di finanziamento pubblici e privati diretti e indiretti in favore delle piccole e medie imprese innovative. È prevista anche, entro il 30 luglio 2015, l'istituzione, sempre presso il Mise, di un portale informatico che raccoglie tutti gli interventi normativi relativi al settore delle

start-up innovative : dovrà fornire chiare informazioni rispetto alle modalità di accesso ai bandi, ai finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al settore dalle strutture governative, indicando anche gli enti di riferimento interlocutori dei vari utilizzatori.

Caratteristiche delle pmi innovative - Per rientrare nella categoria delle pmi innovative una società deve avere meno di 50 milioni di euro di fatturato all'anno (o un attivo dello stato patrimoniale sotto i 43 milioni), meno di 250 dipendenti e possedere almeno due di questi tre requisiti: il 3% dei costi totali deve essere attribuibile a attività di ricerca, sviluppo e innovazione; un terzo del team deve essere composto da persone in possesso di una laurea magistrale o un quinto del team deve essere formato da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori; oppure deve essere proprietaria di una forma di protezione intellettuale o di protezione del software. Se ha due di questi tre requisiti e un bilancio certificato può accreditarsi a una sezione speciale del Registro delle imprese e godere di gran parte delle agevolazioni previste a beneficio delle startup innovative, tra le quali, solo per fare qualche esempio, c'è la possibilità di remunerare i dipendenti con stock option o di accedere al Fondo di garanzia per le pmi. E chi investe in pmi innovative avrà gli stessi benefici fiscali di chi investe in startup.
Possono assumere lo status di pmi innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato.
Nel volume di spesa in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per acquisto e locazione di beni immobili e incluse quelle per acquisto di tecnologia ad alto contenuto innovativo
Elenco delle informazioni per iscriversi alla sezione delle imprese innovative
La legge elenca le informazioni che le pmi innovative devono indicare nell'autocertificazione per l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle Imprese, che dovrà essere istituita presso le Camere di commercio. In particolare, la domanda di iscrizione, che dovrà essere presentata in formato elettronico, dovrà contenere le seguenti informazioni: ragione sociale e codice fiscale; data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; sede principale ed eventuali sedi periferiche; oggetto sociale; breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo; elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte al registro imprese di cui all'articolo 8 della legge n. 580/1993, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce; elenco delle società partecipate; indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle pmi, esclusi eventuali dati sensibili; indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati,

investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale; numero di dipendenti; sito internet.

Agevolazioni fiscali anche alle pmi innovative con più di 7 anni - Le agevolazioni fiscali riconosciute a chi investe in pmi innovative, che sono quelle riconosciute alle startup innovative dall'articolo 29 del DL 179/2012, sono applicabili alle pmi innovative che operano sul mercato da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale. La legge demanda ad un decreto del Mef di concerto con il Mise l'individuazione delle modalità di attuazione di tali agevolazioni. Ma spettano anche a quelle che operano sul mercato da più di 7 anni dalla prima vendita commerciale, a condizione che presentino un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo dovrà essere valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico.

Le pmi innovative sono tenute al pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle CCIAA.

Estensione dell'equity crowdfunding alle pmi – Il decreto legge stabilisce che anche le pmi innovative possano usufruire dell'equity crowdfunding, la modalità di raccolta fondi online che prevede finanziamenti alle startup in cambio dell'acquisto di titoli di partecipazione nelle società. La legge prevede che "la sottoscrizione o l'acquisto di quote rappresentative del capitale di startup innovative e di PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati".

Fondo di garanzia e pmi innovative – Viene riconosciuto anche alle pmi innovative l'accesso semplificato al Fondo Garanzia per le Pmi, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) e pronto a fare da garante del prestito alle startup innovative. Si conferma la garanzia gratuita e concessa secondo modalità semplificate sull'80% del prestito concesso da banca.

Organi di controllo: Collegio Sindacale e Revisore legale dei Conti nella S.r.l.

In sede di conversione del D.L. 91/2014, in tema di controlli della S.r.l. è stato previsto che dell'art. 2477 c.c. rimane in vigore solo il terzo comma che prevede la nomina obbligatoria del Collegio Sindacale o del Revisore nei seguenti casi:

- - se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- - se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- -se la società per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 bis c.c. (requisiti per il bilancio abbreviato).

Sempre in sede di conversione del predetto D.L. è stato integrato l'art. 20 comma 8 del D.L.91/2014 prevedendo che la "*sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca"*.

Diritto di controllo del socio di S.r.l.

Va ancora richiamato in tema di controllo della S.r.l. il disposto dell'art. 2476 2°comma c.c. che prevede che "i *soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali (c.c. 2261, 2320) ed i documenti relativi all'amministrazione".*

Nella rubrica dell'art. 2476 c.c. ci si riferisce al «controllo» dei soci. Il controllo assume le due forme della «informazione» (diritto «di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali») e della «consultazione» (diritto «di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione»).

Il diritto di controllo viene tipicamente esercitato da soci di minoranza nei confronti degli amministratori, che sono invece, solitamente, espressione della maggioranza.

I diritti d'informazione e di consultazione possano anche essere finalizzati all'esercizio di un'azione di responsabilità contro gli amministratori. Tuttavia, di norma, le informazioni raccolte dai soci possono servire ad altri fini.

In generale si può affermare che i diritti d'informazione e di consultazione sono propedeutici rispetto ad altre iniziative.

Anzitutto le informazioni raccolte dai soci di minoranza possono essere strumentali all'assunzione di una decisione, sia nella forma di una «decisione dei soci» (art. 2479 c.c.) sia nella forma di una «assemblea dei soci» (art. 2479-bis c.c.). I soci possono chiedere agli amministratori quelle informazioni che li pongono in condizione di decidere se e come votare (in modo informato).

La legge prevede che «i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione» (art. 2476 comma 2 c.c.). Viene dunque operata una divisione in due elementi di ciò che il legislatore, nella rubrica dell'art. 2476 c.c., definisce semplicemente come «controllo» dei soci: 1) da un lato vi è il diritto di «informazione», 2) dall'altro vi è il diritto di «consultazione».

Il diritto d'informazione del socio e`, almeno teoricamente, illimitato. Tuttavia, in tutta la materia del diritto di controllo dei soci, dovrebbe avere un ruolo centrale l'osservanza del principio di buona fede.

Tale principio può imporre, fra le altre cose, che le richieste d'informazioni presentate dai soci di una S.r.l. siano ragionevolmente dettagliate. Alla richiesta di un socio del tutto vaga di conferire con gli amministratori, la società potrebbe opporre un temporaneo rifiuto, chiedendo che essa venga quantomeno specificata.

Considerata l'ampia autonomia statutaria sarebbe auspicabile che questa materia venisse regolamentata nell'ambito dello statuto societario, onde evitare ulteriori frizioni tra gli schieramenti di maggioranza e di minoranza.
Comunque, nonostante l'esigenza di una certa specificazione della domanda d'informazioni, la richiesta dei soci agli amministratori non deve essere accompagnata da una motivazione.
La gamma delle informazioni richiedibili agli amministratori è quindi molto ampia; fra le vicende sociali su cui i soci hanno diritto di essere informati possono rientrare a titolo esemplificativo: le informazioni circa l'operato dei gestori, le informazioni su contratti e operazioni in corso, i rapporti di credito in corso con le banche, la situazione economico-finanziaria della società, ecc.
Non sempre il mero ottenimento d'informazioni è sufficiente a soddisfare il bisogno informativo del socio. Non è dunque un caso che la legge, oltre al diritto di ottenere dati e notizie, riconosca al socio di S.r.l. il diverso diritto di «consultare»: letteralmente si parla del diritto «di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione» (art. 2476 comma 2 c.c.).
Al riguardo un'ordinanza del Tribunale di Pavia del 2007 ha affermato la possibilità di estrarre copia, a spese del socio, di tutta la documentazione ritenuta necessaria ivi compresi libri sociali e contabili.
A tale conclusione si può giungere anche ritenendo applicabile in via analogica l'art. 2422 comma 1 c.c. che assegna ai soci di S.p.a. il diritto di esaminare certi libri sociali obbligatori e «di ottenerne estratti a proprie spese».
Al di la`, pero`, di quelli che possono essere i ragionamenti in ordine all'applicabilità o meno in via analogica alla S.r.l. dell'art. 2422 comma 1 c.c., dal punto di vista della sostanza delle cose bisogna — in ogni caso — tenere presente che, se il socio non potesse fare copie, il suo potere di controllo rischierebbe di essere ampiamente svuotato di contenuti.
Considerato che alcuni documenti possono essere particolarmente lunghi e complessi, se il socio non potesse farne copia e studiarseli con la dovuta calma, non sempre potrebbe soddisfare il suo bisogno informativo con la semplice visione degli stessi.
Il diritto di fare copie può, a maggior ragione, essere affermato nei casi in cui il documento deve essere prodotto in altra sede. Se il socio non potesse portare con se´ quantomeno una copia del documento in questione, la reale valenza del suo potere verrebbe fortemente ridotta. Sulla base delle considerazioni svolte pare sensato affermare che, ai fini di consentire un appropriato esercizio del diritto di consultazione del socio, gli si debba riconoscere il diritto di ottenere copia della documentazione consultata.
La tesi secondo cui il socio di S.r.l. ha diritto di ottenere copie aveva già trovato conferma in altri precedenti giurisprudenziali.
Per quanto riguarda i costi delle copie, pare preferibile l'opinione secondo cui essi sono a carico del socio che effettua la richiesta.

In questo senso si esprime l'art. 2422 comma 1 c.c. in materia di S.p.a. ma, al di là della norma, forse è anche una considerazione di carattere sostanziale che deve far propendere per questa soluzione.
Si tenga difatti presente che l'imporre dei costi al socio disincentiva comportamenti opportunistici e strumentali, senza—con ciò —menomarlo del diritto.
Anche il diritto di consultazione, come quello d'informazione, ha quindi un oggetto molto ampio. La consultazione si estende a tutti i libri sociali e a tutta la documentazione relativa all'amministrazione della società.
In linea generale il diritto del socio non conosce limiti circa i tempi e i modi con i quali un socio può esercitare il diritto di controllo.
Tuttavia la regola della buona fede nell'esecuzione del contratto impone che tempi e modi dell'esercizio del diritto di controllo trovino un equilibrio con quelli che sono gli interessi della società.
Il socio teoricamente può esercitare in qualsiasi momento i suoi diritti d'informazione e di consultazione. La scelta dei tempi deve tuttavia tenere conto degli interessi della società. Una domanda di consultare la documentazione di notte o nel fine settimana, ad esempio, potrebbe essere ritenuta illegittima. Deve dunque essere fissato un incontro in un momento diverso, nel quale il socio ottiene l'accesso richiesto. Mentre e` sempre legittimo l'esercizio del diritto, non possono trovare accoglimento nell'ordinamento fenomeni di abuso. E questo principio vale sia per il socio che vuole esercitare il controllo sia per la societa` che, attraverso i suoi amministratori, lo concede.
Dal canto loro gli amministratori, ai quali il socio si rivolge per avere accesso alla documentazione, devono dare seguito tempestivamente alla domanda dei soci.
Anche se la legge non impone espressamente la immediata soddisfazione dei soci, il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto impone di soddisfare con la dovuta celerita` la richiesta dei quotisti. Decisivo, in questo contesto, dovrebbe essere il rispetto del principio di proporzionalità.
Non dovrebbe al contrario essere sufficiente, per opporsi a una tempestiva soddisfazione della domanda del socio, il fatto che ne derivino piccoli disagi. Un certo disagio organizzativo e`, del resto, quasi implicito nella soddisfazione della richiesta del socio, in particolare quando il quantitativo di documentazione da visionarsi e` ampio.
Il diritto d'informazione può essere esercitato sia nel contesto assembleare sia al di fuori di esso.
In linea di principio un socio è tenuto a chiedere durante la riunione assembleare tutti i dati di cui ha bisogno. La buona fede impone che, nell'esercizio del diritto d'informazione, il socio scelga le modalità meno gravose per la società. La convocazione e la tenuta dell'assemblea richiedono un certo sforzo organizzativo e comportano dei costi. Quando il socio può soddisfare il bisogno informativo partecipando alla stessa, è irragionevole che pretenda—poco prima o poco dopo la riunione assembleare — di ottenere le stesse informazioni che possono essere date

in tale sede. Se il socio partecipa all'assemblea, ha occasione di chiedere chiarimenti e di fare domande e di soddisfare cosı` il suo bisogno informativo. Una successiva richiesta di dati potrebbe essere rigettata nella misura in cui le informazioni sono già state rese note in tale sede.
Il socio può procedere a una consultazione di documentazione se gli amministratori gli consentono l'accesso agli spazi in cui il materiale si trova. Normalmente si tratta della sede della società.
Gli amministratori sono tenuti a mettere il socio nelle condizioni di soddisfare il suo legittimo bisogno informativo. Ciò può significare, ad esempio, mettere a disposizione degli spazi appositi in cui il socio può esaminare, con la dovuta calma, la documentazione oppure effettuare una preventiva selezione del materiale da sottoporre all'attenzione del socio. Se la richiesta del quotista non configura un abuso, può essere dovere degli amministratori mettere a disposizione del personale qualificato che lo aiuti nella ricerca d'informazioni.

3.2.3 Le Società per Azioni

Le novità che la riforma ha introdotto al contenuto dell'atto costitutivo della S.p.a. sono di notevole portata; i principi che sottendono la nuova disciplina possono ricondursi alle seguenti esigenze:

- semplificare il procedimento costitutivo della nuova S.p.a.;
- incrementare gli spazi dedicati all'autonomia statutaria dei soci.

Si riassume in via schematica:

Ammontare minimo del capitale sociale	50 mila Euro[2]
Sede sociale	Nell'atto costitutivo si dovrà indicare solo il comune ove è posta la sede sociale e non più l'ubicazione della via e del numero civico
Variazione sede sociale nello stesso Comune	È sufficiente una delibera o determina dell'organo amministrativo
Oggetto sociale	L'atto costitutivo deve indicare non tanto l'oggetto sociale quanto l'attività che costituisce l'oggetto sociale; si devono quindi precisare in modo analitico le specifiche attività economiche che la società si propone di svolgere

[2] (così come modificato dalla L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014).

Durata e diritto di recesso	La nuova S.p.a. può essere costituita anche senza l'indicazione di una durata e dunque per un tempo indeterminato: in questo caso viene riconosciuta ai soci la facoltà di recedere
Contratto sociale a tempo determinato	La fuoriuscita dalla società è consentita solo nel caso in cui vi sia la possibilità di cedere a terzi la propria partecipazione o nei casi previsti dall'art.2437 c.c. (diritto di recesso)
Contratto sociale a tempo indeterminato	Il socio può esercitare il diritto di recesso

Statuto e atto costitutivo	In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto, prevalgono queste ultime
Pubblicità atto costitutivo	Deve essere depositato entro 20 giorni presso l'ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale Resta confermato che non vi è più il giudizio di omologazione, in quanto il vaglio delle norme dell'atto costitutivo deve essere fatto dal notaio stesso Al Registro delle Imprese viene attribuito il controllo di legittimità formale
Iscrizione nel Registro delle Imprese	➢ Con l'iscrizione, la società acquista la personalità giuridica ➢ Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito ➢ Sono solidalmente ed illimitatamente responsabili verso i terzi il socio fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione compiuta in nome della società prima dell'iscrizione
Art. 2331, co. 3 c.c.	Intervenuta l'iscrizione nel Registro delle Imprese, alla società è attribuita la facoltà di decidere se approvare/ratificare o meno le operazioni compiute prima della nascita della società stessa come persona giuridica,

	accollando su di sè quindi le responsabilità che ne derivano nei confronti dei terzi

Azioni

La riforma del diritto societario ha dedicato molta attenzione al restyling del titolo azionario, alla luce di un preciso obiettivo strategico: favorire la raccolta di capitali di rischio e di debito nelle società per azioni, rendendo più appetibile l'investimento nelle S.p.a. anche non quotate attraverso la creazione di strumenti finanziari nuovi, molti dei quali fino ad ora sconosciuti al nostro ordinamento.

L' art. 2346, co. 1 c.c. prevede la possibilità di non emettere le azioni	Il capitale sociale è come sempre diviso in azioni, senza però che le stesse siano materialmente create e consegnate ai soci. Esse costituiranno pertanto esclusivamente un'entità ideale ed astratta, sebbene rappresentative a tutti gli effetti del capitale sociale, così come ripartito tra i soci
L'art. 2346 , co. 3 c.c. prevede la possibilità di emettere azioni prive di valore nominale	Il valore nominale di ogni azione deve essere determinato nello statuto e deve corrispondere ad una frazione del capitale sociale. Contrariamente a prima, lo statuto può però non indicare il valore nominale delle stesse. Pertanto, possono essere emesse anche azioni prive di valore nominale. In questo caso viene stabilito che le disposizioni che si riferiscono al valore nominale delle azioni prive di tale indicazione si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse
L' art. 2351 , co. 2 c.c. riguarda i diritti legati al possesso delle azioni	Lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, oppure con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, per un valore complessivamente non superiore alla metà del capitale sociale

Le azioni correlate

Le azioni correlate sono azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore (art. 2350,co. 2);

è previsto che lo statuto stabilisca:

- i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore;

- le modalità di rendicontazione;
- i diritti attribuiti alle azioni correlate;
- le eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria.

L'ultimo comma dell'articolo 2350 c.c. precisa inoltre che gli utili alle azioni correlate sono pagabili nella misura in cui risultano utili dal bilancio della società; in sostanza, se gli altri settori di attività della società presentano perdite mentre il settore delle azioni correlate presenta un saldo positivo, potranno distribuirsi dividendi ai possessori delle azioni correlate se le perdite complessivamente prodotte dalla società non assorbono completamente gli utili derivanti dal settore delle azioni correlate.

Le azioni speciali

- I diritti diversi dell'azione speciale possono consistere anche in una partecipazione alle perdite definita in misura diversa rispetto a quella riferita alle azioni ordinarie;
- l'atto costitutivo può prevedere categorie di azioni privilegiate nella distribuzione degli utili o nel rimborso del capitale sociale in sede di scioglimento della società;
- è riconosciuta un'amplissima autonomia statutaria; la società, infatti, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.

Le azioni con voto plurimo

La L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 ha introdotto la possibilità nelle S.p.a. non quotate di emettere azioni a voto plurimo (l'art. 2351 comma4 c.c. è ora sostituito dal comma 8-bis dell'art. 20 L. 116/2014). Ciascuna azione a voto plurimo può disporre fino ad un massimo di tre voti e ciò può essere previsto per particolari argomenti (ad esempio modifiche dello statuto) o al verificarsi di alcune condizioni (come il superamento di un certo numero di azionisti). Sono peraltro sorte alcune incertezze relativamente ai quorum costitutivi e deliberativi specie delle assemblee straordinarie.

Le modalità di circolazione

Disposizione derogabile	Trasferimento libero (2355 c.c.)

Deroghe	➢ alienazione inter vivos sottoposta a particolari condizioni: - diritto di prelazione - gradimento motivato - mero gradimento in tale ultimo caso lo statuto deve anche prevedere, a carico della società o degli altri soci, l'obbligo di riacquisto delle azioni oppure il diritto di recesso dell'alienante (2355-bis) ➢ trasferimento mortis causa: libero o sottoposto a particolari condizioni (in tal caso lo statuto deve contenere la previsione di cui al punto precedente)

Limiti al trasferimento di azioni

Lo statuto può vietare il trasferimento delle azioni	Per un periodo massimo di cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto
	Esclusivamente in caso di azioni nominative oppure di mancata emissione dei titoli azionari

Capitale minimo

L'art. 2327 c.c. prevede ora che il capitale minimo sia non inferiore a 50.000 euro.

Le entità conferibili

Denaro	Il socio è tenuto a versare presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 giorni
Conferimento di beni in natura o crediti	Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere liberate al momento della sottoscrizione

La relazione di stima (art. 2343 c.c.)

La relazione deve:

- essere redatta da un esperto (a differenza di quanto previsto per le S.r.l. non deve essere necessariamente un revisore contabile o una società di revisione) designato dal tribunale nel cui circondariato ha sede la società;
- contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello a essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e i criteri di valutazione seguiti;
- mantenere la procedura relativa al successivo controllo del valore di stima dei beni conferiti.

In merito al conferimento di beni in natura e crediti in ambito di S.p.a., si segnala che il D.Lgs. 04.08.2008 n. 142 ha introdotto nel nostro ordinamento l'articolo 2423 ter del codice civile il quale prevede:

"Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.

Non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, diversi da quelli di cui al primo comma, corrisponda:

a) al valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purché sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore

non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero

b) al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata professionalità.

Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione è allegata all'atto costitutivo."

La S.p.a. unipersonale

Il nuovo articolo 2328 c.c. prevede	costituzione della società da parte di un unico socio	fornire adeguate garanzie per i creditori
la S.p.a. può essere costituita	per contratto tra più persone	versare in banca una somma pari al 25% del capitale sociale
	per atto unilaterale	depositare l'intero ammontare del capitale sociale

La novità principale riguarda proprio il regime della responsabilità dell'unico socio; l'articolo 2325 c.c. stabilisce al comma 2 che in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 c.c. o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2362 c.c.

L'assemblea nella S.p.a.

senza il consiglio di sorveglianza	**con il consiglio di sorveglianza**
Il nuovo articolo 2364 del Codice civile dispone in maniera precisa i compiti	L'art. 2364-bis dispone che le competenze dell'assemblea ordinaria

dell'assemblea ordinaria:	sono:
- approvazione del bilancio; - nomina e revoca degli amministratori e dei sindaci; - determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci se non stabilito nello statuto; - deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	- nomina e revoca dei consiglieri di sorveglianza; - determinazione del compenso ad essi spettante, se non stabilito nello statuto; - deliberazione sulla responsabilità degli stessi; - deliberazione sulla distribuzione degli utili; - nomina del revisore
Viene inoltre sancito che: 1) l'assemblea ordinaria può deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea stessa; 2) l'assemblea può autorizzare il compimento di specifici atti gestionali su iniziativa degli amministratori, quando ciò sia previsto nello statuto della società.	L'approvazione del bilancio (di norma) e la nomina e la revoca degli amministratori vengono invece affidate al consiglio di sorveglianza stesso (ulteriore svuotamento delle attribuzioni dell'assemblea)

Assemblea ordinaria senza il consiglio di sorveglianza

La regola prima vigente, contenuta nel n.4 dell'art. 2464, consentiva allo statuto della società di riservare all'assemblea anche una competenza a decidere gli atti di gestione altrimenti rientranti nelle attribuzioni dell'organo amministrativo; il principio viene dunque sovvertito dalla nuova formula della norma.

Solo la legge, e non più lo statuto, può attribuire ai soci la decisione sul compimento di atti gestionali; con lo statuto si può unicamente stabilire che determinati atti, prima di essere compiuti da parte degli amministratori, debbano essere autorizzati dall'assemblea stessa, che si riserva in tal modo la facoltà di impedirne l'esecuzione.

Funzionamento dell'Assemblea

Convocazione	almeno una volta all'anno
Termini	**Stabiliti dallo statuto**
	➢ Comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ➢ Comunque non superiore a 180 giorni, in caso di particolari esigenze
Forme di convocazione	**Società che ricorrono al capitale di rischio:** pubblicazione in ▬ Gazzetta Ufficiale, in alternativa ▬ Quotidiano indicato nello statuto almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea
	Società che non ricorrono al capitale di rischio*:* ▬ Modalità precedenti ▬ Utilizzo di metodi più agili e veloci (fax ed e-mail) qualora previsti in Statuto
Art. 2370 c.c.	Possono intervenire in assemblea solo gli azionisti in possesso del diritto di voto
Lo statuto può consentire	➢ L'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (es. video o audio conferenza) ➢ L'espressione del voto per corrispondenza
Competenze assemblea	Approvazione di un eventuale regolamento dei lavori assembleari; nel regolamento potranno essere precisati la durata massima dei singoli interventi, il loro ordine, le modalità di votazione, gli interventi degli amministratori e dei sindaci, nonché i poteri del presidente anche per comporre o impedire il verificarsi di situazioni di conflitto all'interno dell'assemblea

Il principio del ridimensionamento del ruolo gestionale dell'assemblea a favore di un incremento dei compiti dell'organo amministrativo, al fine di rendere più agile il funzionamento della società, viene riproposto anche con riguardo all'assemblea straordinaria. In base a quanto stabilito dall'art. 2365 c.c., l'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita ad essa dalla legge.
In aggiunta a ciò, e questa è la rilevante novità, lo statuto può attribuire all'organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione la competenza in merito ad alcune decisioni comportanti una modificazione dell'atto costitutivo della società, precedentemente di sola spettanza dell'assemblea straordinaria.

Governance e controllo
La riforma del diritto societario introduce rilevanti novità in materia di modelli di amministrazione e controllo delle società per azioni. La nuova S.p.a., infatti, nell'atto costitutivo dovrà indicare il sistema di "corporate governance" scelto dai soci. Questi in particolare potranno scegliere tra:
Sistema ordinario
- Riproduce sostanzialmente il sistema già in precedenza in vigore, con la presenza di un organo amministrativo monocratico o collegiale e un collegio sindacale;
- secondo l'art. 2403 c.c. il controllo di legalità è attribuito al collegio sindacale;
- il controllo contabile - intendendosi per tale la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale, della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione e della corrispondenza del bilancio di esercizio e di quello consolidato alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e alle norme che li disciplinano - non rientra più tra i compiti del collegio sindacale ma è esercitato da un revisore esterno iscritto nel relativo registro e nominato dall'assemblea;
- nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (società emittenti azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante) il controllo contabile deve essere esercitato da una società di revisione.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può tuttavia prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale che, in tal caso, va integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel relativo registro.
Sistema dualistico
- E' articolato in un consiglio di gestione, a cui è affidata l'amministrazione della società, ed un consiglio di sorveglianza, a cui sono affidati i compiti di nominare e revocare i componenti del consiglio di gestione, approvare il bilancio

di esercizio e promuovere l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;

- il controllo di legalità è attribuito al consiglio di sorveglianza;
- in questo caso, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia e, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, da una società di revisione.

Sistema monistico

- E' articolato in un consiglio di amministrazione, che ha compiti di amministrazione e che viene nominato dall'assemblea dei soci e in un comitato per il controllo sulla gestione, costituito all'interno del consiglio di amministrazione stesso. Un componente del comitato deve essere scelto fra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili;
- al comitato di controllo è attribuito il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Lo statuto può prevedere, salvo i casi di redazione del bilancio consolidato, che la revisione legale sia affidata al collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale deve essere costituito interamente da revisori legali iscritto nell'apposito registro.

Obbligazioni

Organo emittente	L'emissione è riservata agli amministratori, salvo che lo statuto annulli la previsione normativa a vantaggio dei soci
Limiti di valore all'emissione	L'emissione deve essere contenuta in una somma complessivamente non eccedente il doppio della somma di capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato
Non applicazione limiti	Quando le obbligazioni sono sottoscritte da investitori professionali
Rispetto dei suddetti limiti	Collegio sindacale
Riduzione del capitale	Non possono distribuirsi utili sinché l'ammontare del capitale sociale e delle riserve non raggiunga l'ammontare delle obbligazioni in circolazione

Diritti degli obbligazionisti

- Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale e agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
- i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

3.3 Società Cooperativa

Le Società cooperative meritano un cenno a parte. A differenza delle società lucrative (di persone e di capitali) le cooperative si caratterizzano per il fatto di perseguire uno «scopo mutualistico»: quest'ultimo è diverso dallo scopo di lucro, in quanto non consiste nel conseguire un utile ma un «beneficio» genericamente inteso.
La cooperativa si può definire infatti come l'unione di persone che svolgono un'attività economica a favore dei soci stessi, per ottenere beni, servizi o retribuzioni a condizioni più vantaggiose di quelle ottenibili sul mercato.
Nelle cooperative i soci, oltre ad essere produttori, sono anche consumatori di parte dei beni e servizi prodotti: scopo della società non è quindi quello di realizzare degli utili e distribuirli tra i soci, ma di vendere ai soci stessi beni e servizi a prezzi di favore, senza quel margine di profitto normalmente applicato dalle imprese commerciali nelle vendite a terzi.
Allo scopo mutualistico può aggiungersi, entro certi limiti, anche lo scopo di lucro, che rimane tuttavia puramente secondario. In pratica, infatti, i beni e i servizi prodotti non consumati dai soci vengono venduti anche ai non soci; i prezzi praticati, inoltre, sia pure inferiori a quelli di una normale impresa commerciale, sono fissati di solito in modo da conseguire degli utili. Questi verranno distribuiti ai soci solo entro certi limiti, per non perdere le agevolazioni accordate dalla legge. Non avendo per obiettivo il profitto (cioè la retribuzione del capitale) le cooperative a mutualità prevalente non possono distribuire un utile tra i soci superiore alle previsioni dell'art.2514 comma 1 lett. a).
I soci devono essere almeno nove.
Essi possono assumere:

- responsabilità illimitata: per le obbligazioni sociali risponde anzitutto la società cooperativa col suo patrimonio. In via sussidiaria - in caso di fallimento - rispondono anche i soci col proprio patrimonio personale.
- responsabilità limitata al capitale conferito: responsabile dei debiti è solo la società con il suo patrimonio. Nel contratto si può prevedere però che ogni socio risponda per una somma multipla della propria quota.

Caratteristica peculiare delle cooperative è la variabilità del capitale in rapporto al variare del numero dei soci.
Sia le società cooperative a responsabilità limitata che quelle a responsabilità illimitata sono dotate di personalità giuridica.

Cooperative, le novità della riforma

La riforma del diritto societario ha introdotto il principio della cosiddetta «mutualità prevalente», la cui certificazione è competenza del Ministero delle Attività Produttive mediante l'iscrizione in un apposito Albo che consente l'accesso alle agevolazioni previste dalla legge.

Quanto alle forme della costituzione, all'amministrazione ed al controllo valgono di massima le norme sulle S.p.a. Tuttavia nell'atto costitutivo i soci possono prevedere la scelta della disciplina delle S.r.l., ma solo per le cooperative con meno di venti soci o con attivo patrimoniale non superiore ad un milione di Euro, consistente nella prevalenza:

- dell'attività svolta a favore dei soci;
- degli apporti di beni e servizi da parte dei soci;

I vari tipi di cooperative

Le cooperative possono essere di vario tipo a seconda dell'attività svolta e delle dimensioni. Ad esempio:

- cooperative di consumo: acquistano merci all'ingrosso dal produttore per venderle ai soci (o a terzi) a prezzi economici, consentendo di ottenere un risparmio mediante la riduzione dei costi;
- cooperative di produzione e lavoro: i lavoratori divengono imprenditori di se stessi. Svolgono un'attività di produzione di beni o servizi;
- cooperative agricole: sono molto diffuse ed operano sia nel campo della produzione che in quello della lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonché dell'allevamento del bestiame;
- cooperative edilizie: provvedono alla costruzione o all'acquisto di immobili, da affittare o da vendere ai soci;
- cooperative di credito: raccolgono capitali dai soci per procurare agli stessi (ed eventualmente a terzi) i finanziamenti necessari a condizione di favore;
- cooperative sociali (L. 381/91): operano nell'interesse della collettività attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi oppure lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività, se finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

3.4 Altre forme sociali

Il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)

Questa figura è stata introdotta nel nostro ordinamento in conformità alla normativa della Comunità Europea (regolamento CEE n. 2137/85) ed è finalizzata

a favorire la collaborazione di tre soggetti economici nell'ambito comunitario: infatti questo tipo di società può essere costituito solo tra contraenti appartenenti ad almeno due Paesi comunitari con un massimo di venti membri.
La relativa disciplina è contenuta nel Decreto Legislativo 23/7/91 n. 240: prevede che il GEIE debba essere costituito per atto scritto e che l'atto costitutivo e le successive modificazioni siano soggetti, oltre che alla pubblicità nazionale (iscrizione nel Registro delle Imprese) anche alla pubblicità a livello comunitario.
La responsabilità dei soci GEIE è illimitata e l'amministrazione può spettare (diversamente da tutti gli altri casi) anche ad una persona giuridica, attraverso un suo rappresentante. Data la sua particolare natura questo tipo di società è assoggettato ad agevolazioni comunitarie. Una disciplina apposita è prevista anche sotto il profilo fiscale sia per quanto riguarda le imposte dirette che le indirette: in particolare, ai fini delle imposte sui redditi, i redditi e le perdite del GEIE sono imputati direttamente a ciascun membro anziché al Gruppo.

Il Consorzio

Il consorzio è un contratto con cui più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. La differenza sostanziale tra il consorzio e la società commerciale è che la seconda è finalizzata all'esercizio di un'impresa mentre il primo è costituito da più imprese per condividere risorse o servizi o per meglio organizzare un'attività economica.
Il contratto di consorzio deve essere redatto per iscritto, indicando: l'oggetto e la durata; gli obblighi dei consorziati; le condizioni che regolano ammissione, esclusione e recesso dei soci; gli organi e le persone che hanno la rappresentanza e l' amministrazione; le modalità di scioglimento.
Quando l'attività consorziata ha un rilievo esterno (ad es. un consorzio per l'acquisto o per la vendita) il legale rappresentante deve iscrivere il consorzio nel Registro delle Imprese.
Invece che con un consorzio vero e proprio, l'attività svolta con finalità consortili può essere perseguita anche con una società commerciale (tipicamente la S.p.a. o la S.r.l., che assumono la denominazione «Società consortile per azioni» o «Società consortile a responsabilità limitata»). In tal caso si applica la normativa del tipo sociale di riferimento (alla S.r.l. consortile cioè si applicano le norme della S.r.l. e non quelle del consorzio).

4 . CONCLUSIONI

Considerazioni pratiche

Per scegliere la veste giuridica più adeguata alle esigenze, dobbiamo innanzitutto chiederci se:

1) l'attività che stiamo per avviare si configura come «impresa»;

2) perseguiamo uno «scopo di lucro» (realizzare un profitto) o un «fine mutualistico» (ottenere altri vantaggi di carattere patrimoniale, come risparmi di spesa, salari più alti ecc.);

3) l'attività ha natura commerciale, agricola o artigiana;

4) vogliamo condurre l'attività in forma individuale (eventualmente con la collaborazione dei familiari) o collettiva (cioè tramite una società).

Ciò considerato, di norma chi intende intraprendere in forma associata una piccola attività (per esempio un bar, un negozio, un'officina, ecc.) ricorre a una forma giuridica che rientra nell'ambito delle società di persone, e cioè:

- Società in nome collettivo (S.n.c.)
- Società in accomandita semplice (S.a.s.)

La scelta della S.n.c. costituisce la soluzione normale quando tutti i soci partecipano all'impresa, mentre la S.a.s. consente di distinguere eventuali soci che non partecipano personalmente all'attività (sia ai fini della partecipazione alle decisioni gestionali, sia ai fini della responsabilità patrimoniale).

Accade che la Società in accomandita semplice possa venire scelta come alternativa all'Impresa familiare (soprattutto da quando è stata impedita a quest'ultima la ripartizione in parti uguali del reddito imponibile): ciò vale soprattutto nel caso che un parente (il genitore, il coniuge, ecc.) sia comproprietario dell'azienda e non partecipi all'attività.

La S.a.s. tuttavia non riguarda solo i rapporti con familiari, ma anche con estranei: in questo caso gli accomandanti sono generalmente i finanziatori dell'impresa (anzi, all'origine la S.a.s. era nata proprio per questo scopo: il nobile, che per «decoro» non poteva lavorare, conferiva un capitale al mercante, che gestiva l'impresa. Il nome di questo istituto era «commenda»).

Peraltro la S.a.s. in alcuni casi viene anche utilizzata per impiegare persone come «dipendenti di fatto», risparmiando i costi e gli oneri previdenziali previsti per i dipendenti a tutti gli effetti: a tal fine i soci in accomandita, anziché assumere regolarmente una persona la fanno entrare in società come socio «accomandante d'opera», che conferisce il proprio lavoro invece del capitale.

Questa soluzione è altamente "rischiosa", potendo debordare da un lato nel rapporto di lavoro subordinato e dall'altro in rapporto di fatto di Società in nome collettivo, in entrambi i casi con conseguenze molto gravi in tema di responsabilità.

Ci si orienta, invece, sulle società di capitali sostanzialmente per accedere:

- alla limitazione di responsabilità (anche se in caso di contratti impegnativi qualunque operatore accorto richiede una serie di garanzie, personali e non, che finiscono per rendere meno significativa questa limitazione);
- alla maggior formalizzazione dei rapporti tra i soci e con i terzi, che consente una gestione adeguata nel momento in cui il capitale impegnato supera una certa soglia.

Ora, come già visto, non vi è neanche più l'obbligo del capitale minimo delle S.r.l. pari a 10.000 Euro, essendo ora possibile costituire sia una S.r.l ordinaria a capitale ridotto che una S.r.l. semplificata.
Un caso particolare è costituito dalle Società unipersonali a responsabilità limitata, che come sopra accennato consentono anche ai singoli imprenditori - con aziende solitamente piccole o piccolissime - di avviare una società di capitali beneficiando della limitazione di responsabilità. Dal 1997, la possibilità di utilizzare la S.r.l. unipersonale è stata estesa anche agli artigiani; dal 2001 anche le S.r.l. pluripersonali sono iscrivibili, a certe condizioni, nell'Albo delle imprese artigiane.
Accade spesso, comunque, che in rapporto all'andamento dell'impresa e al mutare della normativa (specialmente quella fiscale) si abbiano trasformazioni da società di persone a società di capitali (soprattutto da S.n.c. a S.r.l.), e viceversa.

Quando avviare una cooperativa

In generale, il ricorso alla forma cooperativa può essere utile soprattutto per accedere a determinate agevolazioni.
Esistono tuttavia delle controindicazioni. Infatti il numero di soci necessario per costituirle - almeno nove - è poco compatibile con alcune attività di servizi (ad esempio un'agenzia pubblicitaria) e con le attività tradizionali di intermediazione (ad esempio il commercio al dettaglio): quindi è abbastanza improbabile che chi vuole esercitare queste attività opti per questa soluzione.
Piuttosto può accadere che una cooperativa già esistente per altri motivi aggiunga alla propria attività anche quella commerciale: ad esempio una cooperativa per la trasformazione dei prodotti agricoli (vino, olio, ecc.) può decidere di commerciare beni diversi da quelli derivanti dalla propria attività (dolci, formaggi, salumi, ecc.).

Con quale veste giuridica si può esercitare l'impresa artigiana

L'impresa artigiana può essere esercitata sia da soli che in società. In quest'ultimo caso le forme giuridiche ammesse sono le seguenti:

- S.n.c.: questa forma sociale è la più usata per l'artigianato, e richiede che la maggioranza dei soci (o almeno uno nel caso di due soci) partecipi personalmente all'attività;
- S.a.s.: in tal caso è richiesta la partecipazione personale della maggioranza dei soci accomandatari;

- S.r.l.: in tal caso sono richiesti requisiti diversi per le S.r.l. unipersonali e per quelle pluripersonali.